



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Chiara Bersani

TRENTO, 16 FEBBRAIO 2023



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Chiara Bersani

TRENTO, 16 FEBBRAIO 2023



CORTE DEI CONTI

Presidente della Corte dei conti, Autorità tutte, gentili Signore e Signori, ci si pongono oggi prospettive incerte su fronti che, come quello economico o attinente alla sicurezza globale, pensavamo ormai appartenessero al territorio delle conquiste definitive e non sospettavamo potessero mai riattivarsi.

All'incertezza, che abbiamo affrontato nell'immediatezza dell'aggressione inaspettata di una pandemia, si è sostituita una maturata certezza: la consapevolezza che nulla deve mai darsi per scontato, che la (pur relativa) sicurezza per la riuscita di qualsiasi percorso che possiamo intraprendere poggia, oltre che sulla tenacia e l'impegno con cui ne perseguiamo gli obiettivi, sulla capacità di adattamento del percorso stesso, sulla flessibilità dei modelli organizzativi, sulla considerazione e modulazione della propria azione nell'ottica di uno sforzo collettivo per perseguire interessi comuni. Pur nel duro contesto in cui è maturata, questa migliorata consapevolezza della realtà in cui operiamo, che potrà essere alla base di più efficienti programmazioni del nostro agire, è frutto della crisi; del resto, il termine stesso, rinviando ai concetti di scelta, decisione (“κρίσις”) e al distinguere, giudicare (“κρίνω”), ha già nella sua etimologia l'indicazione di come le nostre decisioni si pongano in linea di continuità logica rispetto alle sfortunate contingenze che ci hanno determinati ad assumerle e, in ultima analisi, come da queste possiamo trarre risultati positivi.

Nello scenario dell'agire amministrativo, frutto positivo della crisi è stata certamente l'opportunità di una lunga sperimentazione di modelli alternativi nell'organizzazione del lavoro che sono divenuti ad oggi stabili strumenti di ausilio alle modalità ordinarie, o addirittura le hanno sostituite nei limiti in cui si siano dimostrati più efficienti ed economici di quelle. Come tutte le crisi, dunque, anche questa ha portato, oltre ai danni e alle sofferenze che abbiamo tutti patito in misura diversa ma sempre afflittiva, anche idee, adattamenti operativi e di mentalità che possono offrire vantaggi concreti e permanenti al sistema. Nel peculiare contesto dell'attività della

Corte dei conti, richiamo i progressi realizzati nell'ambito della digitalizzazione degli atti e informatizzazione dell'attività giudiziaria: il Presidente della Corte dei conti ha di recente stabilizzato il percorso già da tempo intrapreso nel solco della progressiva informatizzazione delle attività giudiziaria, emanando regole tecniche e operative per i giudizi dinanzi alla Corte che con effetto dal settembre 2022 costituiscono parametri normativi permanenti (cfr., il recente d.p. n. 126/2022, in attuazione dell'art. 6 del codice della giustizia contabile, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174); richiamo i traguardi raggiunti sul piano della completezza e fruibilità delle banche dati informatizzate per la gestione di documenti giudiziari (riservate ai soggetti abilitati, e disponibili sul PORTALE SOG - Servizi Online Giurisdizione, nelle diverse articolazioni FOL, DAeD e SIRECO), e la migliorata efficacia dell'applicazione GiuDiCo, la quale consente oggi facilitazioni un tempo nemmeno pensabili nel trattamento in via automatizzata dei dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività giurisdizionale; richiamo il completamento della normazione integrativa della disciplina in materia di prestazione del "lavoro agile", per la quale la Corte dei conti ha provveduto tempestivamente a esercitare quelle scelte differenziali, rispetto alla disciplina del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, previste dall'art. 18, comma 3 della legge stessa, e in virtù delle quali disponiamo, ad oggi, di una struttura contrattuale consolidata che definisce le modalità, i diritti e le garanzie di entrambe le parti del rapporto di lavoro agile alle dipendenze della Corte dei conti (Linee guida, adottate dal Segretario generale con DECSG 270 del 29.07.2022, aggiornate per l'anno 2023 con DECSG 355 del 1° dicembre 2022; circolare sulle Modalità organizzative di applicazione del regime del lavoro agile negli uffici della Corte dei conti, diffuse con circolare del 30 dicembre 2022 dal Servizio per la disciplina del rapporto di lavoro).

Progressi questi per i quali ringrazio il Presidente, Guido Carlino, ed il Segretario Generale, Presidente Franco Massi, che da anni hanno perseguito l'obiettivo dell'informatizzazione del nostro Istituto e hanno compiuto scelte coraggiose di

investimento, a suo tempo, senza le quali non sarebbe stato possibile né affrontare prontamente l'emergenza al suo primo presentarsi, né ottenere, oggi, i descritti risultati.

Un preliminare e doveroso ringraziamento va al Comune di Trento, in persona del Sindaco Franco Ianeselli, per la disponibilità prestata in via continuativa all'utilizzo gratuito della prestigiosa Sala Falconetto in Palazzo Geremia per la celebrazione delle udienze. Il più limitato spazio a disposizione della Sezione presso la propria sede di Via Mancini, anche una volta cessate le misure di sicurezza previste dalla normativa emergenziale, non consentirebbe una altrettanto ampia attuazione del principio di pubblicità delle udienze nei casi previsti dal legislatore.

Ringrazio i due colleghi, il Cons. Robert Schülmers Von Pernwerth e il Cons. Massimo Agliocchi, non solo per la professionalità e tempestività dell'attività svolta, ma anche per lo sforzo profuso durante e dopo la pandemia nella programmazione e organizzazione della propria attività in modo da ridurre al minimo le eventualità che avrebbero potuto, a qualsiasi titolo, determinare l'impossibilità per il Presidente della Sezione giurisdizionale di formare il numero legale per il collegio di udienza. Nella situazione di carenza di organico di magistratura della Sezione che è persistita per tutto il 2022, ciò ha consentito di limitare le richieste al Consiglio di Presidenza per l'integrazione di collegi, sempre onerose sia per i magistrati "in organico", i quali devono assorbire il carico del magistrato costretto ad astenersi o impossibilitato a presenziare, sia per i colleghi che integrano il collegio. Ringrazio a questo proposito il Cons. Gianpiero D'Alia e il Cons. Giuseppina Mignemi per la massima disponibilità e per la preziosa professionalità prestate in occasione dell'integrazione dei collegi.

Ringrazio anche il personale amministrativo, che si è impegnato senza risparmio di energie e di disponibilità nei tre settori chiave dell'attività – quello dei giudizi di responsabilità, dei giudizi pensionistici e monocratici, e quello dei conti giudiziali. Senza la presenza disciplinata, collaborativa e professionale del personale tutto, la

complessa macchina dell'attività giurisdizionale non avrebbe potuto procedere con altrettanto successo. E occorre sul punto rilevare che la celebrazione delle udienze non costituisce certo il punto di partenza di tale procedere, come la pubblicazione dei provvedimenti conclusivi non ne costituisce il punto di arrivo; il personale amministrativo, pur in una carenza di organico che nella area funzionari raggiunge il 75%, cura costantemente tutti gli adempimenti propedeutici e successivi a tali visibili e concreti risultati processuali, con la precisione e competenza necessarie a scongiurare inesattezze o ritardi che potrebbero viziare il frutto dell'attività giurisdizionale.

Le peculiari caratteristiche della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario la connotano quale un prezioso evento istituzionale nel quale si genera, in presenza delle principali autorità civili e militari della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Provincia Autonoma di Trento, nonché dei rappresentanti delle componenti sociali con le quali più direttamente si rapporta l'attività della Corte dei conti, un flusso di informazioni integrate sulle questioni giudiziarie più rilevanti che si sono presentate nel corso dell'anno precedente. La diversità di contenuto e di prospettiva che caratterizza necessariamente le relazioni del Presidente della Sezione giurisdizionale e del Procuratore regionale, l'intervento del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento e l'intervento finale del Presidente della Sezione di controllo, nell'occasione unica determinata dalla loro lettura orale e contestuale, contribuiscono ad offrire alle Autorità presenti una rappresentazione completa dei dati e delle informazioni sull'attività svolta dalla Corte e articolata dalle diverse prospettive. Il saluto iniziale del Presidente della Corte dei conti, che ringrazio ancora per la sua presenza qui, arricchisce di solennità questo momento e, nell'occasione di oggi, è una concreta manifestazione di come la nostra Istituzione costituisca, nel suo complesso tra la sede centrale e le sedi territoriali, un unico Organo, di rilevanza costituzionale, avanti al quale la *“giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e*

nelle altre specificate dalla legge”, affidatagli dall’art. 103 della Costituzione, è esercitata sinergicamente.

A questi atti sarà data la usuale pubblicità mediante la pubblicazione degli interventi sul sito istituzionale della Corte. Tuttavia, la comunicazione all’esterno di tutti gli aspetti dell’attività giurisdizionale che possano interessare le più diverse sedi coinvolte nella gestione del bene pubblico, rappresenta un target che avverto personalmente come di primaria importanza, sin dal momento del mio insediamento, anche al di là di questa importante occasione.

La diretta accessibilità ai provvedimenti giurisdizionali e alle problematiche coinvolte nella gestione delle pubbliche risorse, consentita oggi dalle banche dati informatizzate pubblicamente disponibili sul sito istituzionale del nostro Istituto¹, costituisce sicuramente un valido incentivo all’approfondimento personale di campi di studio e indagine altrimenti più difficili da esplorare. La conoscenza del ruolo della Corte dei conti nelle tre diverse funzioni affidategli e, per quanto strettamente riguarda l’ambito dell’attività giurisdizionale, la comprensione dei meccanismi di funzionamento del processo, anzi, delle diverse tipologie di processo disciplinate dal codice della giustizia contabile, costituisce per l’amministratore pubblico una premessa imprescindibile per l’analisi della realtà nella quale operano la comunità e, nel suo interesse, i rappresentanti ai quali essa ha affidato competenze di gestione del bene pubblico. La possibilità di una analisi personale e mirata delle decisioni della Corte dei conti, e di allargare le proprie conoscenze nelle più frequenti problematiche procedimentali, processuali e sostanziali che esse hanno affrontato, offre alla classe

¹ La segreteria della Sezione giurisdizionale cura con particolare rigore, per quanto di competenza, l’aggiornamento in tempo reale della “Banca dati giurisdizione e controllo”. Si tratta di un database pubblico disponibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, dotato di un motore di ricerca semplice anche per chi non possiede sviluppate conoscenze informatiche né giuridiche. Nel rispetto delle vigenti disposizioni sui limiti di pubblicazione dei dati personali di carattere giudiziario, l’applicazione consente una ricerca per criteri di analisi mirati – per estremi del provvedimento, per materia, per tipo di decisione, per parole chiave – permettendo, così, un’agevole ricostruzione dei percorsi evolutivi della giurisprudenza di primo grado e di appello anche su questioni specifiche. Sul sito istituzionale della Corte sono anche pubblicamente accessibili la “Rivista web della Corte dei conti”, curata dal Servizio Massimario e Rivista alle dirette dipendenze del Segretariato generale, che si presenta anche con “Quaderni monografici” e “Numeri speciali” dedicati a temi di estremo interesse per la materia della contabilità pubblica e, nei fascicoli in ordinaria uscita, la giurisprudenza delle sezioni giurisdizionali e di controllo, con commenti e articoli su temi specifici, oltre a riportare gli atti dei frequenti convegni organizzati dalla nostra Istituzione.

dirigenziale un efficace strumento di aggiornamento e contribuisce, con esso, a favorire una rinnovata motivazione e una maggior certezza nell'utilizzo degli strumenti operativi. Infine, la disponibilità pubblica e facilitata di strumenti applicativi che consentono una tale analisi potrebbe orientare verso il settore della gestione del bene pubblico un crescente numero di interessati, con tutti gli auspicabili riflessi positivi per un ottimale futuro ricambio generazionale in tutti i diversi settori, da quello del personale amministrativo, dirigenziale e non, a quello del personale di magistratura amministrativa e contabile, a quello della libera professione forense o della ricerca universitaria.

Anche nell'ambito della formazione scientifica, una esperienza diretta e maturata per così dire "sul campo", che si affianchi all'indispensabile insegnamento e letteratura universitari, può rappresentare un importante valore aggiunto per la costruzione del bagaglio di conoscenze di chi si approccia a questa difficile, ma importantissima materia. Per questo motivo ho accolto con particolare soddisfazione l'iniziativa curata dal nostro dirigente, dr. Aldo Paolicelli, e l'immediato concreto riscontro del Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Trento, prof. Flavio Deflorian, che colgo l'occasione per ringraziare vivamente, che ha portato alla convenzione sottoscritta il 17 ottobre 2022 tra UniTrento e la sede di Trento della Corte dei conti, ed al primo reclutamento di laureandi tirocinanti presso la Corte dei conti. Ad esito del bando aperto a studenti/esse frequentanti corsi di laurea triennale o magistrale, master, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, sono pervenute ben sette domande di applicazione presso la Sezione giurisdizionale, di cui quattro (giudicate ammissibili dall'Università in relazione ai requisiti richiesti) sono esitate in colloqui che ho personalmente avuto con i candidati. Da tutti i colloqui ho potuto accertare il forte livello di interesse che gli studenti universitari coltivano per l'attività giurisdizionale della Corte. Il candidato che è stato selezionato per la copertura dell'unico posto messo a bando per il periodo gennaio - luglio 2023

frequenta la Sezione giurisdizionale, secondo il programma approvato congiuntamente con il docente dell'Università, e dispone di tutti i canali di approfondimento delle tematiche oggetto del tirocinio, dietro il tutoraggio del Presidente della Sezione giurisdizionale, sia in presenza che mediante programmate sessioni on line, e con l'ausilio e l'assistenza in presenza del funzionario preposto. La finalità del tirocinio, espressa nella convenzione, è quella *“di sviluppare adeguate forme di raccordo con il mondo della formazione accademica e l'amministrazione, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi, di favorire la diffusione della sensibilità verso le istituzioni pubbliche e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro”*, nell'interesse perseguito dall'Università di *“arricchire l'esperienza formativa della propria comunità studentesca ed agevolare le sue scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e delle istituzioni pubbliche”*. Obiettivi lodevoli e del tutto condivisi, per il raggiungimento dei quali confermo il mio massimo impegno personale.

Nell'interesse alla più ampia diffusione presso la comunità delle informazioni sull'attività giurisdizionale della Corte dei conti di Trento colgo anche l'occasione per ringraziare gli organi di stampa tutti, per il rinnovato impegno che vorranno approfondire nel 2023 al fine di rendere accessibili al pubblico le notizie che riterranno di interesse nella maniera, al contempo, più comprensibile ai non specialisti e più aderente possibile alla realtà processuale dei fatti.

Di seguito solo alcune brevi riflessioni sulla normativa vigente e destinata a incidere sull'attività giurisdizionale nel corso del 2023. Una schematica esposizione delle principali questioni di carattere processuale e sostanziale che si sono presentate nel corso del 2022 è invece contenuta nella sezione a ciò dedicata della presente relazione, alla quale rinvio per gli approfondimenti di interesse.

La disciplina della responsabilità per danni causati alla pubblica amministrazione, quanto all'aspetto puramente processuale, si può dire assestata con l'adozione del codice di giustizia contabile e delle sue recenti modifiche (d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, e d.l. 29 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176, cd. "correttivo"). Sotto l'aspetto sostanziale, se la nozione dell'elemento soggettivo del "dolo" non ha subito modifiche nel corso del 2022², la materia continua ad essere interessata sia dagli effetti della normativa introdotta dall'art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, sia da nuove disposizioni di legge derogatorie dell'ordinario regime della responsabilità erariale.

Accanto alle norme derogatorie degli ordinari tempi e competenze del procedimento amministrativo, contenute nella normativa "emergenziale" e, successivamente, in quella collegata all'attuazione del PNRR, emanate in funzione acceleratoria dei procedimenti ivi indicati³, si sono incrementate le previsioni di deroga all'ordinario regime della responsabilità amministrativa contabile. Ad oggi il quadro ordinamentale ne risulta costellato.

La previsione dell'esclusione dell'azione di danno erariale per ipotesi di colpa grave non di tipo omissivo, introdotta dal secondo comma del citato art. 21 in via generale, e dunque non limitatamente alle sole fattispecie di danno maturate nell'ambito della gestione delle risorse del PNRR, è attualmente vigente fino al 30 giugno 2023 per effetto della proroga dispostane con l'art. 51, comma 1, lett. a) del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (*"Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [17.07.2020] e fino al 30 giugno 2023 la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14*

² La nuova nozione dell'elemento soggettivo del "dolo" rilevante nel processo contabile, contenuta ora nel secondo capoverso dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (introdotta dall'art. 21, primo comma, del citato d.l. n. 76/2020: *"La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"*), non ha subito ulteriori modificazioni nel corso del 2022.

³ Tra le altre, si vedano: la disciplina in deroga per i procedimenti di affidamento dei contratti, di cui agli articoli 1 e 2 del d.l. n. 76/2020, che fa leva sul taglio di alcune fasi dei procedimenti di affidamento dei contratti e, conseguentemente, dei relativi tempi per giungere all'aggiudicazione; la deroga alle competenze ordinarie previste dalla legge per la gestione di determinati procedimenti, che fa leva su una centralizzazione delle decisioni e pure tende, in tal modo, al taglio dei tempi connessi alla distribuzione della discrezionalità decisoria nei vari livelli decisionali ordinariamente previsti (si pensi alle figure dei Commissari istituiti ex art. 9 del d.l. n. 76/2020; alle competenze del "Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa", di cui all'art. 9, comma 8, del d.l. n. 152/2021; al Comitato per gli investimenti, di cui all'art. 8, comma 4, del d.l. n. 152/2021, quale "struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR" per la gestione di alcune specifiche risorse del Pnrr, i Piani urbani integrati confluite nel «Fondo ripresa resilienza Italia» e affidate alla gestione della Banca europea per gli investimenti).

gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”). Analogo regime derogatorio è stato previsto dall’art. 13 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, per le attività collegate alla gestione dei rifiuti a Roma e per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (*“Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.”*).

Interviene, sempre nel corso del 2022, l’art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022, che ha introdotto il comma 1.1. all’art. 1 della legge n. 20/1994, per il quale *“In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.”*; previsione che, a norma dell’art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 149/2022, dovrebbe avere effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e applicarsi ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicherebbero le disposizioni anteriormente vigenti).

La *ratio* delle vigenti previsioni derogatorie dell’ordinario regime della responsabilità erariale fa leva, come è largamente noto, sul momento psicologico della decisione dell’agente, sul presupposto che la prospettiva di una responsabilità patrimoniale personale collegata alla propria condotta (illegittima) costituisca un “freno” da rimuovere, per fare in modo che l’agente si senta libero dal timore di procedere più celermente ad esercitare (legittimamente) le proprie competenze. È altrettanto nota la

posizione della Corte dei conti in merito, posizione espressa in sede istituzionale già nella memoria delle Sezioni riunite in sede di controllo resa sul disegno di d.l. n. 77/2021 alle Commissioni Riunite I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e VIII (Ambiente, Territorio E Lavori Pubblici), e più volte ribadita dal Presidente Guido Carlinò in numerosi interventi istituzionali e interviste rese agli organi della stampa. Non è certo questa la sede per una accurata analisi di tale posizione. Alcune brevi riflessioni sono tuttavia di stretta pertinenza all'oggetto della presente relazione.

Sul versante della tutela dei fondi per il finanziamento del PNRR – cioè, dell'interesse di noi tutti al certo e definitivo incameramento delle risorse concesse al Paese – non può non osservarsi che l'introduzione del descritto meccanismo derogatorio della responsabilità patrimoniale per danno avanti alla Corte dei conti si pone in attrito di tipo quasi meccanico con gli obblighi e oneri di tutela delle risorse europee che gravano in capo agli Stati membri. Il rischio finanziario che deriva da un siffatto regime di limitazione della responsabilità erariale è apprezzabile se si considera che la verifica dell'attuazione degli interventi da parte della Commissione europea presenta, per il PNRR, procedure peculiari e criteri particolarmente rigidi volti a blindare, invece efficacemente, l'integrità del bilancio dell'UE a carico del quale i fondi di Next Generation EU sono stati stanziati: l'art. 54 del regolamento (UE) 2021/241 impone agli Stati membri di “ *garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e recuperare gli importi indebitamente versati o utilizzati in modo improprio*”, sicché la fattispecie di cattiva gestione gravemente colpevole che può determinare nella disciplina nazionale l'irrecuperabilità dall'agente delle risorse mal spese, e dunque la loro perdita definitiva al bilancio pubblico, risulta rilevante nell'ambito dei rapporti finanziari tra Paese e UE, nei quali può generare l'obbligo della loro restituzione all'Unione mediante il riversamento dal bilancio dello Stato a quello dell'UE (per effetto del meccanismo del cd. claw-back). Dunque, l'esenzione della responsabilità dell'agente (avanti alla Corte dei conti) per colpa grave commissiva determina unicamente lo spostamento del problema delle responsabilità, dall'agente,

all'amministrazione che ha gestito le risorse: dal piano della responsabilità patrimoniale personale dell'agente, a quello della responsabilità dell'amministrazione, non solo politica – cioè nei confronti degli amministrati – ma anche finanziaria – a carico del bilancio statale per debito da restituzione alla Comunità europea.

Con riferimento al più vasto ambito di applicazione della deroga di cui al citato art. 21 del d.l. n.77/2021, che ripeto non è circoscritta alla gestione delle risorse del PNRR, e in merito all'auspicato effetto psicologico sull'agente, sorge poi il ragionevole dubbio che elementi di deresponsabilizzazione possano invece incentivare una minore ponderazione delle decisioni dell'amministrazione e che ciò, a sua volta, aumenti il rischio che ne possano conseguire effetti controproducenti rispetto all'obiettivo di una sana ed efficiente gestione. Si può, parafrasando ma con poco timore di sbagliare, osservare che il descritto regime derogatorio non coglie l'obiettivo, invece imprescindibile per ogni disposizione che regoli anche indirettamente l'agire dell'amministrazione, di *assicurare*, oltre che *rassicurare*: cioè, di garantire - non tanto, o non solo, una “soggettiva” tranquillità del funzionario rispetto alle decisioni da assumere, ma - una “oggettiva” conformità dell'azione amministrativa ai piani e programmi finanziati.

Confido pertanto nello sforzo congiunto di tutti i vertici delle diverse amministrazioni pubbliche, affinché nel proprio settore di attività trovino inderogabile attuazione i principi che presiedono ad una ponderata e corretta gestione e ogni singolo agente, nell'istruire e operare le scelte di sua competenza, contribuisca in modo pieno e responsabile al risultato finale al quale il frammento di azione a lui riferibile, e nel complesso l'intera azione amministrativa in cui esso è inserito, sono ordinati. Complessivamente, le sentenze di condanna pronunziate a titolo di dolo nel corso del 2022 rappresentano fattispecie sporadiche, costituite per lo più da comportamenti di un singolo soggetto, che talvolta hanno assunto anche rilevanza penale ma che non sono significativi di diffusi fenomeni distorsivi della funzione; i casi riguardano per lo più l'indebita

erogazione di contributi a soggetti privati, o di benefici ottenuti da soggetti esterni o interni all'amministrazione con dichiarazioni false o incomplete, dunque non concernono problematiche di gestione in senso stretto – seppure questi casi evidenzino margini di migliorabilità dei procedimenti interni di controllo e verifica della spesa antecedenti alla sua liquidazione da parte dei competenti uffici dell'amministrazione –. Per la gran parte, per il 2022 le sentenze di condanna sono state emesse a titolo di colpa grave; vale a dire che nella maggior parte dei casi di condanna l'illegittimità che ha viziato la condotta o le condotte contestate è conseguita ad un errore – seppur grave – nella specie del travisamento dei fatti, dell'erronea applicazione di specifiche norme di diritto o dei principi generali dell'ordinamento.

Mi preme sottolineare, a riguardo, l'importanza del rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano il procedimento amministrativo quanto alla fase istruttoria e alla motivazione dell'atto che ne è l'esito, sia al fine di scongiurare la ricorrenza di gravi errori, sia per i riflessi che ne possono conseguire nell'ambito del processo avanti alla Corte dei conti.

Una prima osservazione discende dalla coesistenza istituzionale, nel procedimento amministrativo, di più centri di responsabilità. Nel suo delicato compito, il decisore pubblico è coadiuvato da uffici e organi, all'interno dell'amministrazione, ai quali sono intestate funzioni istruttorie con il precipuo obiettivo di offrire alle sue valutazioni una rappresentazione della situazione quanto più approfondita e completa, in fatto e in diritto. In queste funzioni strumentali, e nella competenza e affidabilità di questi centri di riferimento, il decisore deve poter trovare un efficace supporto, soprattutto in un contesto di sempre maggiore complessità della nostra realtà amministrativa. Ciò non solo perché le fattispecie in cui si può ritenere sollevato da responsabilità erariale per una decisione presa sulla base di proposte o istruttorie di altri uffici non costituiscono la regola,

ma l'eccezione, e come tali hanno effetto nelle sole ipotesi contemplate dall'ordinamento⁴; ma anche perché nei giudizi di responsabilità erariale a titolo di colpa grave dovrà vagliarsi sia l'adeguatezza dell'istruttoria concretamente svolta (cioè, di quanto rappresentato dai soggetti che rivestono queste posizioni di garanzia o riferimento), che la riconoscibilità da parte del decisore degli errori che gli si contestano.

Una seconda osservazione: per poter contribuire a formare la realtà processuale che costituisce il quadro probatorio a disposizione del giudice, i fatti allegati dalle parti in giudizio devono essere filtrati attraverso il vaglio delle regole che disciplinano l'assunzione e il riparto dell'onere della prova, e assumono rilevanza in giudizio solo nel rispetto di quelle. Riveste particolare importanza, pertanto, la circostanza che l'istruttoria condotta dall'amministrazione e la decisione che su di essa si è basata, siccome fisiologicamente ponderata, risultino compiutamente documentate e, pertanto, ricostruibili. Quanto è stato accuratamente valutato non deve rimanere patrimonio soggettivo dell'amministrazione o del singolo decisore, ma deve risultare anche all'esterno e in particolar modo a chi è preposto al suo vaglio in sede giurisdizionale. Una decisione che permetta di ricostruire il suo percorso fattuale e logico mediante elementi oggettivi certi, quali la documentazione delle circostanze considerate dal decisore e una correlata adeguata motivazione dell'atto in cui essa è stata formalizzata, fornisce al giudice contabile elementi rilevanti per l'accertamento dell'illecito erariale: sia ai fini del vaglio del rispetto dei principi di imparzialità, di ragionevolezza e di economicità dell'agire pubblico – vaglio che concreta il sindacato di legittimità della condotta (con riferimento ai “limiti interni non scritti della discrezionalità amministrativa” che ne circoscrivono la legittimità) senza coinvolgere alcuna valutazione da parte del giudice circa il merito della scelta – , che ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa grave, che si incentra sul riscontro di un errore “grave” nell'applicazione o dei citati principi (cd. colpa generica), o di specifiche disposizioni dell'ordinamento (cd. colpa specifica), e che, come è

⁴ I casi di cd. “esimente” – come l'art.1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art.17, comma 30-quater, d.l. n. 78/2009, o il comma 1-ter del medesimo articolo, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a, d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, e gli altri specifici casi previsti dall'ordinamento – hanno effetto negli stretti limiti interpretativi delle norme di esenzione dalla responsabilità.

noto, si svolge con un giudizio di prognosi postuma, id est, sulla base delle circostanze che si presentavano ex ante, caratterizzando la specifica situazione di fatto al tempo della condotta, come esse risultano però documentate in giudizio.

Una ultima riflessione sul punto, non certo di residuale importanza.

Occorre considerare che laddove la motivazione dell'atto sia adeguata ad offrire immediatamente alla comprensione del lettore tutti gli elementi in base ai quali la decisione è stata legittimamente ponderata, essa rende diretta evidenza di tali ragioni; viceversa, una vicenda di gestione, una spesa, una scelta discrezionale, che risultino prive della necessaria documentazione istruttoria o di adeguata motivazione, non appaiono in prima analisi legittime e rispettose dei principi di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa ed espongono l'amministrazione al rischio di dover sopportare i possibili costi riflessi conseguenti alle vicende processuali in cui sia coinvolto l'agente. Devono infatti considerarsi gli effetti sfavorevoli che, stante il rigido regime della regolazione delle spese processuali avanti al giudice contabile, dettato dall'art. 31, secondo comma, c.g.c., si possono produrre per l'amministrazione ad esito di complesse vicende giudiziarie nelle quali la correttezza dell'azione amministrativa, non evidente dall'atto di per sé, venga eventualmente accertata solo ad esito del giudizio, e l'*"amministrazione di appartenenza"* debba rifondere a favore del convenuto/dei convenuti le spese del processo che si sia concluso nei loro confronti con l'assoluzione.

1. ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA ATTIVITÀ

Il d.lgs. n. 107/2022, pubblicato in data 4 agosto 2022 sulla G.U. n. 181 recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige recanti modificazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di istruzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto*”, ha apportato importanti modifiche al D.P.R. n. 305/1988 e s.m.i., recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto*”, tra le quali la nuova pianta organica del personale amministrativo della Sezione giurisdizionale sede di Trento (Tabella B allegata al decreto in argomento), che ora prevede n. 8 dipendenti di Area III, n. 4 dipendenti di Area II e n. 1 dipendente di Area I. Tuttavia, nel corso del 2022 si è aggravata la situazione di carenza del personale amministrativo e di magistratura già registrata a inizio anno.

Il personale amministrativo presenta un tasso di scopertura nella Area funzionari pari al 75%, e ad oggi la copertura è integrale solo con riferimento alle sole quattro unità di Area II. La pesante scopertura di organico nella Area funzionari comporta un deciso aggravamento di responsabilità per il personale tutto, considerato che pressoché tutte le attività di segreteria comportano immediati riflessi sulla validità delle procedure gestite e, conseguentemente, dei giudizi introitati.

Il personale di magistratura consiste, oltre che nel Presidente, di solo due dei tre magistrati assegnati, e pertanto è rimasto sottorganico di una unità rispetto alla pianta organica vigente (tabella A, allegata al citato d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, non modificata per la Sezione giurisdizionale sede di Trento dal citato d.lgs. 14 luglio 2022, n. 107, come rettificato in G.U., serie generale, n. 182 del 5 agosto 2022). Per l’effetto, onde consentire la celebrazione delle udienze per giudizi nei quali sono occorse cause di astensione o incompatibilità di uno dei due magistrati assegnati, nel corso del 2022 è stato necessario ricorrere a tre integrazioni, con un magistrato assegnato ad altro ufficio.

Per gran parte del 2022 hanno continuato a trovare applicazione le misure temporanee di emergenza previste dalla normativa primaria e di attuazione per il contenimento della diffusione della pandemia nello svolgimento dell'attività giurisdizionale.

In materia di sicurezza per l'accesso del pubblico e per il personale sono state attuate le direttive centrali emesse dal Presidente della Corte dei conti, le Linee guida trasmesse dalla DGSIA nonché le varie circolari e note del Segretario generale (da ultimo, circolare SG n. 11/2022).

Le peculiari modalità di espletamento delle udienze e camere di consiglio, in presenza e in via telematica, adottate con propri provvedimenti dell'11 gennaio 2022 in attuazione del d.l. 7 gennaio 2022, n. 21, che ha tra l'altro previsto l'utilizzo della mascherina per la classe forense, hanno perso efficacia alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022 (art. 1, comma 1, del d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito in legge 19 maggio 2022, n. 52), assieme alle disposizioni di indirizzo emanate in sede centrale (decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020, n. 138; decreto del Presidente della Corte dei conti 31 dicembre 2021, n. 341). Da tale data le udienze e le camere di consiglio si sono svolte tutte in presenza.

Con decreto del Presidente della Corte dei conti (Decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126, in vigore dal 1° settembre 2022,) sono state dettate “*Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*”, operandosi una decisa scelta per “l'adozione di ulteriori misure atte a perseguire la progressiva transizione digitale nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti” e per “disciplinare tra l'altro l'applicazione in via ordinaria di talune disposizioni dettate sperimentalmente nel corso della recente emergenza pandemica”. La progressiva digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività della Corte dei conti costituisce attuazione dell'articolo 6 del “Codice della giustizia contabile”, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, per il quale “*I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*”

(comma 1) e “*Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*” (comma 2).

2. I GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

2.A QUESTIONI PROCESSUALI

Giurisdizione

(sentenza n. 3/2022, di assoluzione da ipotesi di danno da affidamento in concessione, a trattativa diretta, di beni assoggettati ad uso civico):

- Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulle Amministrazioni separate dei beni di uso civico. Ai fini dell'affermazione della giurisdizione contabile su dette amministrazioni è irrilevante che ad esse sia riconosciuta dalla legge personalità giuridica di diritto privato, trattandosi comunque di soggetti giuridici che svolgono compiti d'interesse pubblico, siccome funzionali alla salvaguardia e valorizzazione di beni facenti capo alla collettività e, nella specie, alla tutela e miglioramento del territorio e del paesaggio nell'interesse della collettività.

(sentenza n. 91/2022, di condanna del progettista/direttore dei lavori ad euro 21.570,00 in favore del comune, in parziale accoglimento della domanda. La fattispecie concerneva il danno indiretto costituito dalle spese di ripristino di particella di proprietà privata illegittimamente occupata, che il comune ha dovuto risarcire alla proprietà per effetto di condanna in sede civile, e l'imputazione al progettista/direttore della conseguente responsabilità per non aver rilevato la non appartenenza al comune della porzione di terreno occupato):

- Sussiste la giurisdizione contabile sul progettista che sia anche direttore lavori, secondo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice (Cass. SS.UU. 20 marzo 2008, n. 7446; 2 dicembre 2008, n. 28537; 5 maggio 2011, n. 9845) e uniformemente seguito dalla giurisprudenza contabile (tra le altre: Sezione II Centrale Appello, sent. n. 122/2011; Sezione Piemonte, sent. n. 248/2021; Sezione Liguria, sent. n. 218/2021; Sezione Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 20/2017; Sezione Lazio, sent. n. 305/2016), in base al quale non può giungersi alla scissione delle giurisdizioni in

presenza di un rapporto unitario. Spetta alla giurisdizione del giudice contabile la domanda risarcitoria per danni, cagionati all'amministrazione appaltante, nei confronti di chi ha svolto sia l'incarico di progettista (che da solo considerato radicherebbe la giurisdizione del g.o., mancando un rapporto di servizio stante la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione), che quello di direttore dei lavori (soggetto temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della p.a. quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile), poiché dal cumulo di incarichi sorge una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione.

Nullità dell'invito a dedurre

(sentenza n. 26/2022, di nullità parziale pronunciata in una fattispecie nella quale solo uno dei convenuti aveva eccepito la nullità dell'invito a dedurre e, conseguentemente, dell'atto di citazione nei suoi confronti):

- L'invito a dedurre plurisoggettivo che sia privo, nei confronti di un notificatario, del formale invito a presentare deduzioni e della fissazione del termine entro il quale presentarle, è nullo nei suoi confronti in quanto carente dei requisiti minimi di cui all'art. 67 c.g.c. L'omissione, in seno a tale atto, del formale invito a presentare deduzioni e dell'intimazione del termine entro il quale esercitare tale facoltà, determina la nullità dell'invito a dedurre in quanto destituisce un atto tipico del suo altrettanto tipico contenuto funzionale;
- non è configurabile in quanto non contemplata dall'ordinamento, ed è priva di effetti giuridici, una pretesa “notificazione per conoscenza” dell'invito a dedurre plurisoggettivo, priva del formale invito a presentare deduzioni e dell'intimazione del relativo termine nei confronti di soggetti già previamente e regolarmente invitati a dedurre, e asseritamente fatta al solo fine di notificare loro l'estensione delle contestazioni ad altro soggetto, precedentemente non invitato; tale “secondo” invito

a dedurre è nullo e improduttivo di effetti nei confronti dei soggetti notificatari “per conoscenza”, senza che possa avere alcuna rilevanza la circostanza che sia stato loro previamente notificato altro valido invito a dedurre, il quale rimane l’unico produttivo di effetti nei loro confronti;

- nel caso di notificazione di invito a dedurre a più convenuti, gli effetti di spostamento in avanti del termine per il deposito dell’atto di citazione, previsti dall’art. 67 c.g.c, sesto comma, si producono solo in caso ivi indicato di “*invito a dedurre contestuale*”. La “contestualità” cui fa riferimento tale norma non può che essere intesa se non nel significato formale ed estrinseco reso palese dal sostantivo usato, vale a dire con riferimento al medesimo contesto documentale, ovvero alla contemporanea verifica strutturale (in tal senso, tra le altre, Sez. II App., sentenze n.113/2020 e n. 254/2021, e altre successive tra cui Sez. App. Sicilia, sent. n. 227/2021). Pertanto, nel caso di notificazione di due inviti a dedurre plurisoggettivi, dei quali il secondo sia nullo nei confronti di soggetti precedentemente e regolarmente invitati a dedurre - in quanto notificato loro solo “per conoscenza” senza nuova intimazione nei loro confronti a presentare deduzioni e fissazione del nuovo relativo termine -, il secondo invito, non strutturalmente idoneo, non può avere nei loro confronti gli effetti di un invito a dedurre contestuale; ne consegue che, laddove l’atto di citazione sia depositato tardivamente rispetto all’unico valido invito a dedurre loro notificato, la nullità per tardività che sia eccepita da uno di loro porta al proscioglimento in rito nei suoi confronti, per intempestività dell’atto di citazione ex art. 67, comma 5, c.g.c. con riferimento al primo e unico invito a dedurre produttivo di effetti.

Nullità dell’atto di citazione

(sentenza n. 3/2022, di rigetto dell’eccezione di nullità e decisione nel merito):

- Ai fini della dichiarazione della nullità dell’atto di citazione per mancata corrispondenza con l’invito a dedurre, ex art. 87 c.g.c., è necessario che le divergenze tra i due atti siano tali da privare il convenuto dei necessari elementi per predisporre

la propria difesa sulla circostanza che costituisce elemento differenziale. Nella specie, nella quale l'eccezione di nullità è stata sollevata sull'argomento che nell'invito a dedurre si affermerebbe che l'ASUC aveva proceduto a trattativa diretta mentre in atto di citazione si sostiene che l'ASUC avrebbe proceduto a trattativa privata, l'eccezione è infondata, laddove, in entrambi gli atti, ai convenuti era essenzialmente contestato di avere cagionato un danno all'ente di appartenenza in seguito alla scelta di non affidare la gestione della concessione con il sistema, ritenuto doverosamente applicabile, della gara pubblica.

(sentenza n. 64/2022, di rigetto dell'eccezione di nullità e decisione nel merito):

- L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la sua presunta difformità rispetto al contenuto dell'invito a dedurre, ex art. 87 c.g.c., è inammissibile per intervenuta decadenza laddove non sia stata sollevata nella comparsa di costituzione, definita dalla difesa "pro forma" con riserva di ulteriori eccezioni, ma con atto difensivo successivo ad essa. Ai sensi dell'art. 90, comma 3, c.g.c., il convenuto è tenuto a proporre nella comparsa di risposta, e a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'articolo 87 c.g.c. (nella specie non sollevata nella prima comparsa di costituzione definita "pro forma" ma non prevista, in quanto tale, dal codice di rito).

Regime della prova

Circa il valore probatorio dei vizi di motivazione dell'atto amministrativo e gli oneri conseguenti al deposito di documentazione in giudizio

(sentenza n. 2/2022, di assoluzione. Ipotesi di danno da affidamento di incarico a soggetto esterno all'amministrazione):

- Non è sufficiente, per configurare la responsabilità amministrativa, la natura meramente "di stile" o "stereotipata" della motivazione recata nella deliberazione di Giunta comunale con cui è stato affidato l'incarico professionale esterno, né assume

valore decisivo, di per sé, l'inesistenza della prescritta documentazione istruttoria in ordine alla previa verifica del personale interno disponibile e competente. Pur costituendo certamente elemento sintomatico di una possibile responsabilità del funzionario pubblico, il vizio afferente alla motivazione dell'atto non esaurisce l'ambito dell'accertamento necessario al fine di una condanna per danno erariale. Il giudice contabile deve infatti estendere tale accertamento alle concrete circostanze di fatto sussistenti al momento del conferimento dell'incarico in questione, tenuto conto del quadro probatorio in atti (*nella fattispecie, di incarico concernente “interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche”, la difesa ha prodotto documentata prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20, c. 3, della l.p. n. 26/1993, dimostrando che il comune non era dotato della strumentazione tecnologica necessaria per eseguire la progettazione di cui trattasi, in particolare di plotter, rilevatori gps e software specifici, prova non documentatamente contestata dalla Procura in giudizio*).

(sentenza n. 28/2022, di condanna per euro 8.619,79 del Segretario comunale quale danno conseguente ad incarichi da lui illegittimamente conferiti a soggetti esterni all'amministrazione):

- Nei giudizi di responsabilità avanti alla Corte dei conti, la carente motivazione di un atto amministrativo non impedisce al convenuto di provare elementi di fatto diversi o ulteriori rispetto a quelli che sono ivi riportati; ciò in quanto il giudizio di responsabilità amministrativo patrimoniale ha un oggetto diverso dall'accertamento della mera illegittimità di un atto amministrativo e, conseguentemente, avanti al giudice contabile non vige alcun principio di inammissibilità della cd. “motivazione postuma” nel senso in cui esso trova applicazione avanti al Giudice amministrativo. Tuttavia, la prova di elementi di fatto non riportati in seno alla motivazione dell'atto grava sul convenuto che è chiamato a rispondere dell'illecito che ne è conseguito. Tale prova deve assumere tratti di certezza e gravità adeguati a dimostrare l'esistenza di una situazione di fatto non riportata nell'atto amministrativo;

- pur a fronte del deposito di ampia documentazione da parte della difesa, laddove la parte non abbia accompagnato il deposito con una adeguata esposizione dei fatti pertinenti a ciascun documento, che consenta di trarne la rilevanza ai fini del decidere, non è consentito al giudice di procedere ad autonoma ricerca sugli atti per ricostruire i fatti ivi riportati e verificare se e per quale, tra gli illeciti imputati al convenuto, sussistano o meno le cause di giustificazione o non punibilità addotte a difesa (*nella specie, la difesa ha depositato una serie di documenti di diversa natura e fonte a supporto della tesi della natura specialistica e necessitata degli incarichi esterni, senza però ricostruire una adeguata correlazione tra ogni atto di incarico e la varia documentazione depositata*).

(sentenza n. 19/2022, di assoluzione. *Ipotesi di danno da affidamento ad un tecnico esterno di un progetto di riqualificazione urbana*):

- L'onere probatorio posto a carico della Procura si estende a tutti i fatti introdotti in giudizio, quindi non solo al fatto introdotto dalla Procura (l'affidamento di incarico esterno senza evidenza di previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al suo interno), ma anche ai fatti giustificativi allegati e documentati dalla difesa. I convenuti, pur in presenza di una carente motivazione dell'atto di conferimento dell'incarico, rimangono liberi di asserire e allegare avanti al giudice contabile tutte le circostanze che la difesa ritiene rilevanti a sostegno della legittimità dell'incarico stesso. Una volta entrati nel quadro probatorio del giudizio, i fatti introdotti dalla difesa sono liberamente valutabili dal giudice e devono essere oggetto di contro prova da parte della Procura. Nella specie, la Procura non ha fornito adeguata contro prova con riferimento alle circostanze asserite e documentate dalla difesa dei convenuti, rilevanti per escludere l'illegittimità dell'incarico alla luce dell'art. 20, comma 3, della l.p. n. 26/1993, e segnatamente: che l'attività di progettazione externalizzata imponeva la soluzione di complesse questioni tecniche; che non è stata dimostrata la dotazione dell'UTC delle strumentazioni tecnologiche necessarie per eseguire l'attività tecnica di cui trattasi; che sussistevano esigenze organizzative che

impedivano l'assunzione dell'incarico da parte dell'unico tecnico astrattamente competente.

Circa l'ammissibilità e la forza probatoria delle geolocalizzazioni di persona mediante registrazione di celle telefoniche

(sentenza n. 56/2022, di condanna di consigliere provinciale al risarcimento di complessivi euro 4.028,07 a favore dell'amministrazione, per il danno costituito da illecita percezione di rimborsi chilometrici con false dichiarazioni circa l'effettuazione di tragitti di servizio):

- Nel giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti il regime di ammissibilità della prova costituita dai tabulati telefonici acquisiti in sede penale non è quello proprio del giudizio penale (da ultimo interessato dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, art. 1, c. 1-bis), bensì quello di libera acquisizione delle prove, nell'ambito del quale le registrazioni delle cd. "celle telefoniche" non sono soggette a restrizioni in merito alla possibilità di ammissione e sono liberamente valutabili dal giudice;
- non è applicabile ai giudizi di responsabilità avanti alla Corte dei conti il criterio, elaborato dalla giurisprudenza penale, della insufficienza dei "tabulati telefonici" a provare la presenza o meno dell'incolpato sul posto della registrazione. Ciò per via della diversità della regola di giudizio applicabile nella valutazione delle prove ai fini penali (per i quali vige la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533 c.p.p.: cfr. Cass. Pen., SS.UU., n. 30328 dell'11 settembre 2002), rispetto alla regola di giudizio applicabile avanti al giudice contabile (regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non", di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.; cfr.: Cass. n. 21619, del 16 ottobre 2007; Cass. n. 9238, del 18 aprile 2007; Cass. n. 19047, del 5 settembre 2006; Cass. n. 295, del 13 luglio 2006; Cass. n. 4400, del 4 marzo 2004; Cass. n. 632, del 21 gennaio 2000; Corte di Giustizia CE n. 12, del 15 febbraio 2005);
- i tabulati telefonici costituiscono una prova indiziaria, la quale, secondo regola, può anche da sola soddisfare i requisiti di adeguatezza a provare il fatto controverso, qualora abbia una portata probatoria forte rispetto ai fatti, risultando di indizi gravi,

precisi e intimamente concordanti. Nel caso di specie, nel quale la difesa contesta la precisione del sistema di localizzazione tramite registrazione delle celle telefoniche, i tabulati telefonici forniscono un dato oggettivo (l'indicazione sulla posizione del soggetto determinata in base ad un sistema tecnico, non integrato da valutazioni discrezionali), quindi in sé “grave” – perché fortemente probante – , oltre che “preciso” e “concordante” – perché il sistema nel suo complesso non presenta una apprezzabile incoerenza o incidenza di errori e, conseguentemente, risulta sufficientemente circostanziato in merito alla evenienza del fatto che esso rappresenta. Infatti, la regola di giudizio “del più probabile che non” consente di trascurare le imprecisioni della geolocalizzazione irrilevanti in questa sede (nell'ordine di metri o centinaia di metri), trattandosi di accertare non un punto esatto, ma se la presenza dell'incolpato nella area circostante il punto geolocalizzato è compatibile, o meno, rispetto alle presenze nei comuni e nelle località dichiarate dal consigliere nelle istanze di rimborso; con riferimento all'oggetto di tale giudizio, il sistema di geolocalizzazione non presenta un margine apprezzabile di dubbio.

2.B QUESTIONI SOSTANZIALI

Danno per illegittimo conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

(sentenza n. 28/2022, di condanna a euro 8.619,79 a favore del comune, in accoglimento integrale della domanda):

- Laddove presso l'ente operi il Segretario comunale, risultano illegittimi gli incarichi esterni di assistenza o “consulenza” generica in materia giuridica, poiché gli uffici dell'ente locale trovano nel Segretario comunale (oltre che negli altri funzionari eventualmente presenti e competenti per funzioni e materia) il referente per la generica attività di assistenza giuridico-amministrativa, sia nei confronti degli organi dell'ente,

che nei confronti dei funzionari e uffici amministrativi (giurisprudenza in linea con i precedenti della Sezione del 2021: cfr. sentenze n. 69/2021, n. 108/2021, n. 122/2021). Il Segretario comunale rimane disciplinato “secondo il modello contenuto nella vigente legislazione statale, caratterizzato dalle relative funzioni di controllo e garanzia” (Corte costituzionale, sent. n. 95/2021), ma anche titolare delle funzioni di amministrazione di carattere dirigenziale direttamente intestategli dall’art. 137, comma 2, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2, delle quali i compiti di assistenza e generica consulenza nelle materie amministrative e giuridiche di ordinaria amministrazione risultano una naturale esplicazione.

(sentenza n. 29/2022, di condanna ad euro 4.697,00 in favore del comune, e sentenza n. 28/2022, di condanna ad euro 8.619,79 in favore del comune, entrambe in accoglimento integrale della domanda risarcitoria):

- L’effettiva sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi retribuiti di “studio, ricerca, consulenza e collaborazione” deve essere valutata dall’amministrazione, e riscontrata dal giudice, con particolare rigore, in quanto i requisiti prescritti dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 (e dall’analoga disciplina di cui alla l. prov. TAA n. 23/1990, Capo I-bis inserito dalla l. prov. TAA n. 9/2006) costituiscono i presupposti solo in presenza dei quali il legislatore consente la deviazione dal principio generale di autosufficienza dell’amministrazione pubblica, che costituisce corollario dell’obbligo dell’amministrazione di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, del personale dipendente assegnato alle proprie strutture organizzative;
- il ricorso a consulente esterno per prestazioni ordinarie, che il convenuto non ha dimostrato assumessero modalità esecutive particolari, tali da non poter essere doverosamente ottenibili al proprio interno, costituisce una grave negligenza, imperizia e superficialità, nonché una palese violazione dei doveri di servizio con ingiusto esborso di pubbliche risorse.

(sentenza n. 51/2022, di condanna a complessivi euro 7.777,54 a favore del comune, in accoglimento integrale della domanda):

- Il reiterato conferimento di incarichi aventi ad oggetto generiche richieste di assistenza in materia fiscale (talvolta anche solo per presentare all'Amministrazione finanziaria dichiarazioni obbligatorie per legge), e motivato con il mero riferimento alla complessità della materia fiscale, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza contabile, secondo cui la allegata complessità e stratificazione della normativa in materia fiscale non è, di per sé sola, motivo idoneo a giustificare tali incarichi, considerato che la corretta applicazione di tali norme costituisce compito ordinario e quotidiano di ogni Amministrazione. I due responsabili *pro tempore* del Servizio finanziario di un piccolo ente territoriale, spogliandosi sistematicamente di competenze proprie di natura ordinaria, hanno pertanto cagionato all'ente di appartenenza un danno conferendo nell'arco di quattro anni una serie di incarichi esterni di natura fiscale, peraltro sempre al medesimo libero professionista.

Danno conseguente ad affidamento all'esterno di incarichi di servizi informatizzati

(sentenza n. 1/2022, di rigetto della domanda attorea. Ipotesi di danno in tesi conseguente all'affidamento di servizi informatici a soggetto esterno anziché a società in house della PAT):

- Non può essere accolta la domanda risarcitoria del preteso danno, in tesi conseguente alla Provincia Autonoma di Trento per l'affidamento di servizi informatici a soggetto esterno anziché a società in house appositamente costituita dalla Provincia medesima, laddove, sotto il profilo oggettivo, difetta la prova circa l'effettiva disponibilità della società in house a svolgere il servizio richiesto e, sotto il profilo soggettivo, il presunto responsabile si è attenuto, formulando previa richiesta di nulla osta all'affidamento al servizio competente, alle modalità procedurali imposte dell'ente per il conferimento dell'incarico esterno, sicché nessun profilo di colpa grave può essere imputato a questi personalmente.

Danno conseguente ad affidamento all'esterno di incarichi di aggiornamento dell'inventario comunale

(sentenza n. 29/2022, di condanna del Responsabile del Servizio Finanziario per colpa grave commissiva, nell'aver reiteratamente esternalizzato l'incarico di aggiornamento dell'inventario dei beni del comune, e omissiva, per aver reiterato gli incarichi nel tempo senza provvedere alla riorganizzazione del personale e dei mezzi):

- L'aggiornamento dell'inventario rientra nell'ambito delle funzioni ordinarie del comune e pertanto, a meno che non sussistano le particolari condizioni tassativamente indicate dall' art. 7, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001 e dalle disposizioni analoghe del capo I-bis della l. prov. n. 23/1990, le relative attività devono necessariamente essere espletate dalle risorse interne nell'esercizio dei loro compiti istituzionali. Per accertare la particolare tipologia dell'attività esternalizzata o l'eventuale presenza di speciali circostanze che potessero legittimare gli incarichi esterni di aggiornamento dell'inventario dei beni comunali, nonché la sussistenza o meno di risorse interne disponibili e adeguate a svolgere l'attività nei modi e termini in cui essa risulta esternalizzata, occorre fare riferimento alle allegazioni e asseverazioni delle parti. Diversamente da quanto prospetta il convenuto, la definizione dell'onere della prova come “onere riflesso” non comporta che spetti alla Procura dimostrare l'assenza dei presupposti che legittimano l'affidamento all'esterno di un incarico, ma solo che spetta ad entrambe le parti – e segnatamente alla parte che vi abbia interesse – contestare con adeguata prova le prove prodotte da controparte. Nella fattispecie gli atti di incarico, sforniti di adeguata motivazione, non danno contezza della presenza di alcuna delle circostanze legittimanti di cui alla citata normativa; il convenuto non ha dedotto, né documentato, alcuna specificità relativa all'oggetto o a particolari modalità di svolgimento dell'attività esternalizzata; mancano agli atti i contratti stipulati con il consulente esterno, per cui non è dato nemmeno evincere quali compiti in concreto egli abbia svolto, eventualmente implicanti una specifica professionalità, anche informatica, non presente all'interno dell'ente; non può ritenersi, solo in quanto non

espressamente contestato in citazione, provato come “fatto non contestato”, ai sensi dell’art 95 c.g.c., quanto dedotto dal convenuto in sede istruttoria, ed in giudizio la parte convenuta rimane onerata di produrre adeguata prova dei fatti giustificativi o estintivi della domanda;

- nella specie risultano sorniti di adeguata prova giustificativa, e determinano colpa grave del convenuto, sotto il profilo commissivo, il reiterato conferimento all’esterno dell’incarico di aggiornamento dell’inventario disposto dal responsabile del servizio finanziario e, sotto il profilo omissivo a lui ulteriormente contestato in citazione, la mancata adozione per tutto il relativo periodo di cinque anni di alcuna misura riorganizzativa del personale interno, omissione non giustificabile nella sua qualità, oltre che di responsabile del servizio finanziario del comune, anche di responsabile del servizio finanziario di gestione associata di comuni, alla luce della obbligatorietà e ripetitività dell’attività istituzionale esternalizzata.

(sentenza n. 2/2022 e sentenze nn. 39-40-41 del 2022, di rigetto della domanda attorea per mancata o comunque insufficiente prova del lamentato pregiudizio erariale):

- La questione della precisa qualificazione giuridica dell’attività svolta dal soggetto incaricato, cioè se questa debba considerarsi quale consulenza, nella prospettiva attorea, ovvero come appalto di servizi, secondo la tesi difensiva, non rileva ai fini del decidere sulla legittimità o meno dell’affidamento di incarico a soggetto esterno, in quanto la contestazione attorea si fonda essenzialmente sul mancato utilizzo delle risorse interne all’ente locale, senza che quindi rilevino le modalità concrete di affidamento esterno delle prestazioni (confronto concorrenziale piuttosto che *intuitu personae*) e la loro natura giuridica. Difatti, la distinzione, spesso sottile e non univoca nell’applicazione pratica, tra l’appalto di servizi e la consulenza non è in grado di elidere, a monte, l’obbligo a carico degli amministratori locali di valutare previamente se le prestazioni da richiedere all’esterno potrebbero, in realtà, essere eseguite dal personale interno, in ossequio ad elementari principi di buon andamento ed

economicità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sempre esigibili anche in caso di appalto di servizi (indirizzo consolidato di questa Sezione: cfr. sent. n. 95/2021 e sent. n. 109/2021);

- i compiti di aggiornamento dell'inventario non sono rientranti nelle mansioni proprie di qualunque dipendente, bensì di dipendenti in possesso di una professionalità specifica nel settore della gestione dei procedimenti contabili e di classificazione dei beni in bilancio; inoltre, dagli atti di causa emerge che l'incarico esterno contestato, pur se contrattualmente denominato incarico di "aggiornamento inventario patrimonio immobiliare e mobiliare annuale per gli esercizi 2015-2016-2017", ha avuto un oggetto assai più ampio di quello ipotizzato in citazione, ed è consistito (oltre che in alcune limitate incombenze materiali) nella fornitura e manutenzione di un applicativo software, aggiornato alle ultime novità normative in materia di tenuta della contabilità e del bilancio e strumentale, tra le altre cose, all'aggiornamento dell'inventario del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente. La specificità delle competenze necessarie a espletare l'attività esternalizzata non consente di accogliere la domanda risarcitoria in quanto basata sulla mera produzione dell'organigramma, atteso che nella specie da esso non emerge direttamente prova né dell'inutilità (o eventualmente dell'eccessivo costo) della fornitura dell'applicativo software in riferimento al complesso di attività esternalizzate, né dell'adeguatezza del personale in servizio a svolgere i compiti esternalizzati;
- la specificità della prestazione come emerge dagli atti di incarico, e la carenza di programmi software e personale interno del comune formato a tale tipologia di prestazioni, costituiscono circostanze anomale dell'agire amministrativo capaci di scolorare i contenuti di gravità della colpa amministrativa di tipo commissivo attinente al conferimento degli incarichi all'esterno. Ciò, in assenza di specifiche e comprovate allegazioni della Procura relativamente ad una eventuale responsabilità di tipo omissivo per cattiva gestione del personale e dei mezzi del comune, determina il

rigetto della domanda risarcitoria azionata nei confronti del soggetto per il conferimento dell'incarico.

Danno da ingiustificato conferimento di incarico di difesa legale ad avvocato del libero Foro, anziché all'Avvocatura dello Stato ex art. 41 del d.P.R. n. 49/1973

(sentenza n. 4/2022, di condanna dei convenuti componenti la Giunta comunale e del Segretario comunale a complessivi euro 4.719,15 in favore del comune):

- L'art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, come modificato dal d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, dispone senza alcuna condizione che *“La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato”*, intestando ai comuni la facoltà di ricorrere all'Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio secondo l'ordinario regime della difesa pubblica, e estendendo loro la conseguente possibilità di godere del regime gratuito di difesa dei diritti della pubblica amministrazione;
- l'art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, deve essere interpretato alla luce dei principi generali, sanciti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, alla luce dei quali la scelta discrezionale di ricorrere ad avvocato del libero Foro, anziché usufruire gratuitamente della difesa dell'Avvocatura dello Stato, deve essere comunque sorretta dagli ordinari canoni costituzionali di razionalità, imparzialità ed economicità dell'agire amministrativo, poiché questi costituiscono limiti generali di legittimità dell'azione amministrativa;
- accertare la legittimità o meno della scelta dell'amministrazione di non ricorrere alla difesa dell'Avvocatura, ma di affidarla a professionista del libero Foro, rientra nel sindacato di legittimità della Corte dei conti; tale sindacato non invade la sfera del merito riservata alla pubblica amministrazione poiché ogni scelta discrezionale, tra cui quella offerta dalla facoltà di ricorrere ad una prestazione onerosa anziché ad una gratuita, deve corrispondere a criteri di ragionevolezza, solo alla luce dei quali il ricorso

a prestazioni onerose in presenza di facoltà di ricorso ad analoghe prestazioni gratuite si presenta legittimo;

- laddove non emerga, né dalla motivazione dell'atto di incarico né dagli atti di causa, alcuna ponderazione di ragioni razionalmente collegabili all'affidamento all'esterno, se ne deve trarre che la scelta operata in quella occasione dall'amministrazione non ha rispettato il generale canone di ragionevolezza che sottende alle attività discrezionali e, per tale motivo, risulta illegittima. Nel limitarsi esclusivamente a richiamare la professionalità dell'incaricato in materia di lavori pubblici, il conferimento dell'incarico ad avvocato del libero Foro non rende contezza di alcuna ragione per la quale la scelta sia ricaduta su questi e non su avvocati dell'Avvocatura dello Stato, la cui preparazione professionale non può ragionevolmente essere messa in secondo piano sulla base di un mero e non motivato giudizio soggettivo del conferente;
- il danno conseguente a tale illegittimità è imputabile sia al Segretario comunale che ai componenti della Giunta comunale, ricorrendo per tutti la colpa grave (*Nella fattispecie, oltre che il mancato vaglio della possibilità del ricorso gratuito all'Avvocatura dello Stato, il collegio ha riscontrato quali ulteriori elementi di evidente illegittimità la violazione del principio di rotazione, essendo il medesimo difensore già destinatario di una serie di altri incarichi simili con significativo esborso di risorse pubbliche, e l'irrazionalità della motivazione della delibera di affidamento dell'incarico al difensore, nella parte in cui il comune si determina alla scelta del determinato avvocato in quanto "gode della fiducia dell'amministrazione"*).

(sentenza n. 26/2022. *Nella fattispecie, il collegio ha accertato l'illegittimità dell'incarico di difesa in quanto conferito senza previo interpello dell'Avvocatura dello Stato e in assenza di alcuna motivazione in merito alla scelta onerosa di ricorrere all'esterno anziché al patrocinio gratuito dell'Avvocatura. Dei convenuti, il Segretario comunale ha eccepito vittoriosamente la nullità dell'atto di citazione; i componenti della Giunta sono stati assolti dall'imputazione di colpa grave con le seguenti motivazioni*);

- laddove la Giunta del comune si assuma compiti estranei alle proprie competenze, i criteri con i quali deve accertarsi la sussistenza del profilo della colpa grave a carico dei componenti che hanno espresso voto favorevole sono i medesimi che si applicano nell'ordinario regime di responsabilità individuale. Viceversa, come nel caso di specie, qualora la Giunta eserciti competenze proprie (e non si versi comunque nell'ambito di applicazione della "esimente" per gli organi politici di cui all'art. 1, comma 1-ter, della l. n. 20/1994), trova applicazione il più articolato regime di responsabilità che consegue alla disciplina della formazione della volontà dell'organo collegiale, caratterizzato dall'affiancamento ai soggetti deliberanti di competenze e responsabilità di altri soggetti, in funzione strumentale e di ausilio a quelli, i quali costituiscono centri istituzionali di riferimento per la formazione della volontà dell'organo collegiale ai quali spetta di rendere oggettivamente e chiaramente percepibili gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione;
- di regola la mera presenza di pareri o proposte di deliberato non comporta di per sé l'esclusione della colpa grave in capo al componente dell'organo collegiale che abbia votato in conformità: i pareri e le proposte di deliberato possono assumere rilevanza ai detti fini: a) laddove abbiano un contenuto adeguato a costituire un legittimo affidamento, e a tal fine essi devono dare conto dell'avvenuta istruttoria su tutti i presupposti di legge sui quali esso si deve basare secondo la vigente disciplina (nel caso di specie, la proposta di deliberato ha motivato il ricorso a professionista esterno con *"l'assenza di ufficio legale all'interno del comune"*, rappresentando una situazione di fatto conforme all'esistente, ma non esauriente di per sé quanto al riscontro delle condizioni per il legittimo ricorso a difesa legale esterna, dovendo queste rinvenirsi in elementi oggettivi inerenti il contenzioso che avrebbero potuto costituire ragionevole motivo per il mancato ricorso all'Avvocatura dello Stato); b) quando l'errore che ha determinato l'illegittimità del deliberato sia tale da non poter essere obiettivamente riconoscibile dal componente la Giunta, nemmeno alla luce degli oneri di personale informazione dei componenti l'organo collegiale sulla proposta di deliberato, e c)

sempre che non vi sia prova agli atti di una specifica conoscenza personale della questione da parte del votante, in virtù di un suo bagaglio professionale o di altri elementi per i quali una tale conoscenza debba ritenersi da lui posseduta (nel caso di specie, deve escludersi che assurga a livello di colpa grave il fatto che i singoli componenti della Giunta di un piccolo comune non abbiano autonomamente rilevato il profilo di illegittimità del deliberato connesso alla violazione dei limiti dell'attività discrezionale).

(sentenza n.100/2022. Nella fattispecie, il collegio ha accertato l'illegittimità dell'incarico di difesa esterna, conferito senza previo interpello dell'Avvocatura dello Stato e motivato solo con l'assenza di professionalità legale all'interno del comune. Dei convenuti, il Segretario comunale ha definito il giudizio con rito monitorio; i componenti della Giunta sono stati assolti con rito ordinario dall'imputazione di colpa grave, con le seguenti motivazioni):

- In fattispecie di danno da affidamento di incarico legale ad avvocato del libero Foro, laddove una norma di attuazione dello Statuto speciale del TAAS (art. 41 del d.P.R. n. 49/1973) riconosce la facoltà per i comuni di avvalersi del patrocinio gratuito dell'Avvocatura dello Stato, i membri della Giunta comunale di un comune di ridottissime dimensioni hanno fatto legittimo affidamento sull'attività di assistenza tecnica del Segretario comunale, il quale durante la seduta nulla aveva rilevato in ordine alla citata norma facoltizzante richiamando, a giustificazione del deliberato, solo la necessità di resistere in giudizio e conferire incarico di difesa legale. Considerato che lo Statuto del comune attribuisce alla Giunta il conferimento di incarichi di difesa legale, e che trova quindi applicazione il regime di responsabilità degli organi collegiali, non è imputabile di colpa grave, come “*inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento*”, il comportamento dei membri della Giunta comunale che abbiano espresso voto positivo in un contesto di mancata assistenza giuridico amministrativa fornita dal Segretario comunale – il quale, affinché la Giunta potesse assumere una ponderata e

ragionata valutazione in merito all'affidamento di un incarico legale oneroso, avrebbe dovuto segnalare all'organo deliberante che la normativa vigente implicava anche la necessità di valutare ponderatamente l'opzione per la difesa gratuita dell'Avvocatura dello Stato - e di mancata prova di specifiche conoscenze personali dei convenuti in merito alle questioni applicative della citata normativa facoltizzante.

Danno all'immagine

(sentenza n. 79/2022, di condanna in integrale accoglimento della domanda risarcitoria ad euro 170.827,63, di cui euro 81.143,50 per danno all'immagine quale detrimento dell'immagine della PAT conseguente alla commissione, da parte di un dirigente, di diversi delitti e reati al fine di lucrare permessi retribuiti e altre voci stipendiali non spettanti):

- È ammissibile la domanda di danno all'immagine conseguente alla commissione di reati di assenteismo. I comportamenti integranti ipotesi di assenteismo fraudolento, ex art. 55 del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, costituiscono una ipotesi specifica di azionabilità del danno all'immagine la cui previsione permane (contenuta nel secondo comma dell'articolo 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 69 del citato d.lgs. n. 150/2009), pur essendo stata abrogata (sentenza costituzionale n. 61/2020) la determinazione legale del danno di cui al secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del medesimo decreto legislativo;
- mentre per la quantificazione del danno all'immagine conseguente a condotte integranti i “delitti di cui al Capo I del titolo II” del c.p. (nella specie, delitti di peculato - art. 314 c.p. e di abuso d'ufficio tentato in concorso con privati - artt. 110, 56 - 323 c.p.) trova applicazione il criterio legale del “doppio” ivi previsto, per la quantificazione del danno all'immagine conseguente a condotte di assenteismo fraudolento (reati di frode con falsa attestazione delle presenze) la determinazione del relativo danno all'immagine può essere operata dal giudice equitativamente. Nella fattispecie appare ragionevole la liquidazione operata in citazione nel doppio delle utilità percepite come frutto di tali

illecite condotte, in quanto la posizione apicale del convenuto rende particolarmente odiosa la sua condotta assenteista e fraudolenta (avendo egli intestati, tra gli altri, proprio doveri di controllo del rispetto del dovere di presenza dei propri dipendenti in ufficio).

Danno da indebita percezione di fondi nazionali ed europei

(sentenza n. 25/2022, di condanna integrale del percettore a risarcire il contributo di euro 18.543,00, concesso dalla PAT nell'ambito degli interventi di promozione sociale di cui alla delibera n. 126/2012, a società estera per il rifacimento di un tratto stradale nella città di Plementin, Kosovo):

- Gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza ai fini fiscali, depositati dalla Procura agli atti, documentano l'evidenza della falsità delle dichiarazioni presentate alla PAT dalla società percettrice del contributo. Nella specie è emerso che non vi è stata alcuna certezza documentale del soggetto esecutore dei lavori, rimasto ignoto in quanto i pagamenti erano stati effettuati a soggetti diversi dagli esecutori, né dei costi effettivi dell'opera, rimasti anch'essi sconosciuti in quanto parte della documentazione era stata contraffatta (*Va rilevato che nell'atto di citazione lo stesso Requirente aveva escluso "ulteriori responsabilità gravemente colpose e sussidiarie di funzionari della Provincia di Trento alla luce delle modalità di rendicontazione – estremamente approssimative – previste dalla regolamentazione del contributo/rimborso e della attività di dissimulazione operata dal [percettore] nella gestione dei relativi pagamenti, i quali non risultano in alcun modo riconducibili alla realizzazione dell'opera". Dalla regolamentazione relativa al rimborso è emerso infatti che per poter beneficiare del rimborso era sufficiente presentare il riepilogo delle spese e la semplice documentazione contabile con "idoneo documento fiscale, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, sui risultati, dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta e da materiale fotografico, da inviare all'indirizzo citato precedentemente"*).

(sentenza n. 114/2022, di condanna integrale del percettore al risarcimento a favore della PAT del contributo a fondo perduto di euro 3.000,00 concesso ex art. 5 della l. prov. n. 3/2020 in attuazione del programma di aiuti in favore degli operatori economici che, occupando non più di nove addetti e gravemente pregiudicati dalle variazioni dei volumi di attività in conseguenza della pandemia di COVID-19, si impegnino a salvaguardare i livelli occupazionali e a garantire il regolare pagamento dei propri fornitori e delle retribuzioni del personale dipendente):

- Va accolta la domanda risarcitoria, azionata nei confronti della società percettrice del contributo, in quanto dai riscontri documentali prodotti dalla Procura attrice e consistenti in accertamenti della Guardia di Finanza in sede fiscale è emerso che la società ha reso mendaci dichiarazioni, nella domanda di contributo, circa l'esistenza dei requisiti relativi al livello occupazionale della società e al flusso reddituale generato. Dai richiamati accertamenti risultano, viceversa, documentalmente provate la mancanza di personale dipendente, la mancanza di attività d'impresa e l'esistenza di una situazione sociale debitoria antecedente al 2019.

Danno da illegittima assunzione di spese di rappresentanza

(sentenza n. 24/2022, di assoluzione del Sindaco e della Giunta comunale dalla imputazione di euro 856,00 per acquisto di un capo di vestiario e per spese di rinfresco per il commiato a parroco uscente, impegnate e liquidate come spese di rappresentanza):

- *(circa l'individuazione dell'ambito delle spese di rappresentanza)* L'art. 22 del d.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L (v. ora artt. 214 e 215 Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, recante il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) ha incluso *ope legis* nelle "spese di rappresentanza" alcuni costi che ne erano invece pacificamente esclusi in base alla nozione elaboratane in giurisprudenza. Si pensi all'ipotesi delineata dalla lettera f ("manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale"), come pure, parzialmente, all'ipotesi delineata dalla lettera h ("onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno

rappresentato il comune”), ipotesi nelle quali la antecedente giurisprudenza contabile aveva escluso che ricorressero finalità rappresentative dell’ente verso l’esterno. La locale Sezione regionale di controllo, nel prendere atto del citato dettato normativo, ha chiarito che anche per tali “nuove fattispecie” il novero delle spese ammissibili è comunque delineabile attraverso il rinvio al principio di economicità dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e ai suoi corollari, di necessaria congruità e sobrietà delle spese di rappresentanza;

- il parroco uscente del paese è un soggetto esterno all’ente sicuramente rappresentativo – seppur solo in ambito locale – della comunità religiosa di riferimento e rientrante, in quanto tale, tra le autorità (non solo civili ma anche) religiose che, in astratto e nel ricorrere degli altri presupposti legittimanti, possono essere destinatarie di spese di rappresentanza. Invero, sia i presupposti oggettivi (l’occasione di rappresentanza), che soggettivi (la sussistenza del requisito della rappresentatività in capo al beneficiario della spesa) di tale categoria di spese non possono che essere tarati sulle effettive dimensioni delle pubbliche amministrazioni che le impegnano. In ogni caso, l’occasione del saluto all’ex parroco, nelle concrete circostanze della fattispecie, poteva rientrare nelle “*manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo*” di cui all’art. 22 del d.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, e la spesa sostenuta per l’iniziativa può certamente essere riguardata come un tipico “*atto di cortesia*”, consentito dalla medesima previsione in tali occasioni;
- (*circa l’elemento soggettivo*) Appare indubitabile l’esistenza di una tradizione in forza della quale, in occasione della cessazione delle funzioni svolte dal parroco (soprattutto se esercitate per lungo tempo), la comunità territoriale avverte come particolarmente stringente l’opportunità di manifestare il pubblico riconoscimento e apprezzamento per l’opera da quegli prestata in favore dell’intera popolazione con particolare riferimento alle fasce più deboli della stessa. Accertato e non controverso agli atti che la spesa in contestazione è stata disposta nel rispetto di una tale tradizione ed entro limiti assai contenuti, va anche rilevato che l’esistenza di una tale tradizione

(soprattutto in capo alle piccole realtà territoriali) è avvalorata dalle numerosissime deliberazioni di diverse Sezioni regionali di controllo che, nel corso degli anni, hanno affrontato la questione con una certa regolarità e senza pervenire ad uniformi conclusioni, il che esclude l'imputabilità della colpa grave ai convenuti;

- *(circa il profilo della legittimità sostanziale della spesa)* Nella specie, la decisione della Giunta comunale di organizzare un piccolo evento con un modesto dono per ringraziare ufficialmente il parroco uscente per l'opera pluriennale prestata in favore della popolazione locale, oltre che rispettosa dei criteri di economicità e pertinenza della spesa, non costituisce un comportamento eccentrico o anomalo per l'ente territoriale alla luce del complesso della regolamentazione interna. Considerato che la finalità della spesa, non controversa, è stata quella di offrire un piccolo riconoscimento materiale (un capo di vestiario di modesto valore) e un piccolo rinfresco, di dimensioni alquanto ridotte e riservato ai pochi soggetti intervenuti, il comune avrebbe potuto legittimamente procedervi anche con l'acquisto di un oggetto da donare al parroco in applicazione del regolamento sulle civiche benemerenze, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 27 novembre 2013 (che elenca ad esempio, tra i possibili oggetti della donazione, un quadro d'argento raffigurante il castello del comune, il cui valore non vi è prova che sarebbe stato inferiore al capo di abbigliamento qui contestato).

(sentenza 50/2022, di condanna del Sindaco al risarcimento di euro 6.112,00 a favore del comune per spese di viaggio e di soggiorno per 54 persone in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria ad una Associazione, imputata a “spese di rappresentanza per viaggio istituzionale”):

- Le spese sostenute dal comune per la trasferta a Firenze di 54 persone (perlopiù membri della locale banda musicale), onde garantire alle stesse la possibilità di presenziare alla cerimonia ivi svolta per il conferimento della cittadinanza onoraria all'Associazione, trovano la loro causa immediata ed esclusiva nel conferimento della cittadinanza

onoraria all'Associazione stessa e, conseguentemente, la loro regolamentazione è contenuta nel regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria; esse non risultano in alcun modo giustificabili alla luce della disciplina delle spese di rappresentanza, non potendo essere ricondotte ad alcuna delle categorie espressamente previste dal Legislatore regionale ed essendo state per lo più assunte in favore di soggetti terzi, quali i membri della banda musicale del Paese, del tutto privi di potere di rappresentatività;

- alla luce della disciplina regolamentare interna delle spese per il conferimento di cittadinanza onoraria a terzi, appare chiaramente illegittima - anche e soprattutto sul piano della sua manifesta irrazionalità - la decisione dell'Amministrazione comunale di organizzare la cerimonia ufficiale in quel di Firenze, trasferendovi a proprie spese una buona parte della popolazione del piccolissimo comune trentino (poco più di 200 abitanti), laddove tale cerimonia (consistita nella consegna ufficiale, da parte del sindaco, di una pergamena al rappresentante dell'Associazione) ben avrebbe potuto e dovuto avere luogo presso la sede del comune, partecipando eventualmente del fatto la cittadinanza "con varie forme pubblicitarie" (cosa ben diversa dalla effettiva partecipazione alla cerimonia di buona parte della popolazione locale). Di qui la fondatezza della contestazione attorea, che correttamente ha ravvisato nella persona del solo sindaco (autore del provvedimento di liquidazione della spesa) l'unico responsabile della stessa, sussistendo la sua colpa grave nell'ignorare l'assenza di requisiti *ictu oculi* mancanti per poter ascrivere la spesa sia alle spese di rappresentanza, che alle spese per il conferimento di cittadinanza onoraria.

Danno da mancata entrata

(sentenza n. 3/2022, di rigetto della domanda attorea. Ipotesi di danno da differenza di canone – canoni non maturati al momento dell'emissione dell'atto di citazione):

- non presenta i requisiti di certezza e attualità la parte di danno da mancata entrata

individuata in citazione nell'ammontare dei canoni di locazione ancora da maturare in capo all'amministrazione alla data di emissione della citazione stessa, e maturandi sino alla scadenza naturale della concessione. Invero, non sussiste certezza in ordine al futuro maturare del canone di concessione, potendo il rapporto concludersi anzitempo per le diverse ragioni contrattualmente previste (risoluzione del rapporto, a insindacabile giudizio del concedente, per ragioni di pubblica utilità o per altri giustificati motivi; risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale del concessionario; recesso dal contratto di concessione da parte del concessionario).

Danno da disservizio

Circa il danno da disservizio conseguente alla commissione di illeciti durante e per causa del rapporto di lavoro:

(sentenza n. 63/2022, di rigetto della domanda attorea per difetto di prova del preteso danno da disservizio conseguente all'adibizione di dipendenti comunali a mansioni asseritamente estranee ai compiti dell'ente):

- Affinché si possa riconoscere il ristoro di un danno da disservizio conseguente alla dedizione del dipendente ad attività illecite durante l'orario di lavoro, è necessario che il funzionario pubblico abbia leso in termini apprezzabili il sinallagma retribuzione/prestazione, e che sussista un'incidenza temporale sull'attività lavorativa delle condotte *contra legem* sufficientemente rilevante e idonea ad arrecare un pregiudizio al buon andamento della PA derivante dalla disutilità della spesa. Nel caso di specie, ove si contesta l'adibizione di dipendenti ad attività organizzative estranee ai compiti del comune, non sussiste il preteso danno da disservizio mancando sia l'illiceità della attività (non è possibile considerare come illecite le attività realizzate dai funzionari o amministratori comunali nell'organizzazione di corsi rientranti tra le finalità legittimamente perseguibili da un ente locale), che una apprezzabile lesione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro (risulta agli atti che l'impegno amministrativo contabile inerente ai corsi di cui trattasi non è stato comunque

apprezzabile, e non è stata fornita alcuna prova di un'eventuale compromissione dell'efficienza o dell'efficacia della complessiva azione amministrativa comunale a seguito dell'organizzazione dei corsi, ovvero del mancato conseguimento di obiettivi gestionali o della carenza qualitativa dei servizi resi a seguito della “distrazione” delle risorse umane impiegate ordinariamente nelle funzioni amministrative).

(sentenza n. 79/2022, di condanna a complessivi euro 170.827,63 a favore della Provincia Autonoma di Trento, di cui euro 15.851,00 per danno da disservizio quantificato equitativamente nell'intero importo dell'indennità di risultato percepita dal dirigente nel periodo di commissione di gravi illeciti):

- Nel caso in cui il dirigente abbia reso al datore di lavoro false attestazioni in merito alla presenza in servizio e illecitamente lucrato rimborsi e permessi in realtà non spettanti, il danno da disservizio può essere quantificato con riferimento all'importo dell'intera indennità di risultato percepita, indipendentemente dalla prova di una minore produttività complessivamente raggiunta dal dirigente stesso. Infatti, la maturazione in capo al dirigente del diritto all'“*indennità di risultato*” - emolumento stipendiale accessorio legato alla premialità dei dirigenti e disciplinato dall'art. 19 l. prov. 3 aprile 1997, n. 7 in modo analogo a quanto prevede la disciplina nazionale - consegue ad un giudizio positivo dell'amministrazione non solo sui risultati dell'attività del dirigente, ma anche sugli “*elementi oggettivamente rilevanti*” che la citata normativa pone a base di tale giudizio. Sia l'orario di servizio, falsamente attestato, che i numerosi episodi di falso commessi dal dirigente nelle domande di permessi e rimborsi, costituiscono elementi oggettivamente rilevanti non conosciuti dal datore di lavoro al momento della formulazione del giudizio positivo nella valutazione della economicità, efficienza ed efficacia dell'azione del dirigente. Essi, pertanto, inficiano di errore incolpevole la valutazione sulla spettanza dell'indennità di risultato, il cui intero ammontare (in teoria, oggetto di diritto al risarcimento in sede civile in capo all'amministrazione datrice di lavoro) costituisce avanti al giudice contabile un criterio equitativo adeguato

a quantificare il danno per disservizio causato all'amministrazione a prescindere dai dati sui risultati raggiunti.

Danno indiretto

(sentenza n. 30/2022, di condanna del sindaco di un comune, quale soggetto che ha materialmente gestito la procedura di occupazione delle aree da destinare a lavori pubblici di rifacimento di un marciapiede, a risarcire all'amministrazione le spese di ripristino, ammontanti ad euro 2.792,93, che il comune è stato condannato a risarcire alla proprietà in sede civile):

- Nel giudizio di responsabilità erariale per il danno indiretto, conseguente alla condanna del comune al ripristino dello *status quo ante* a seguito di occupazione di porzione di terreno privato avvenuta senza il consenso della proprietà, non assume rilevanza la pretesa esistenza, eccepita dalla difesa, di un consenso verbale della proprietà all'occupazione pubblica della particella catastale (nella specie, il convenuto intendeva provare per testimonianza l'esistenza di un consenso verbale della proprietà). Ciò in quanto il comune era comunque tenuto, in base alle regole generali del procedimento amministrativo, ad acquisire formalmente e documentatamente l'assenso del privato all'occupazione del suolo, tant'è che l'elemento che ha comportato la soccombenza del comune nel giudizio risarcitorio avanti al giudice civile è stato proprio l'assenza di alcun documento attestante il consenso della proprietà ai lavori.

(sentenza n. 91/2022, cit., di condanna al risarcimento di euro 21.570,00 quale danno indiretto causato al comune ad esito di soccombenza in giudizio civile per la riduzione di proprietà privata in pristino stato):

- Sussiste la colpa grave del progettista/direttore dei lavori perché concreta un grave errore professionale non aver rilevato, durante tutta l'attività tecnica svolta in favore del comune, che l'opera pubblica avrebbe occupato anche una parte di proprietà privata. La diligenza professionale minima ed esigibile nel caso di specie (art. 1176, c.

2, c.c.), non implicante la necessità di risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.), avrebbe certamente imposto al convenuto di approfondire l'aspetto cartografico catastale e tavolare inerente alla particella fondiaria sulla quale aveva progettato la costruzione di una parte di un edificio.

Danno conseguente a scelta del metodo di gara

(sentenza n. 3/2022, di assoluzione. Ipotesi di affidamento di concessione di gestione di malga in zona assoggettata a uso civico):

- L'art. 17, comma 2, della l. prov. 19 luglio 1990, n. 23, non pone all'amministrazione un obbligo inderogabile di individuare il contraente mediante il sistema dell'asta pubblica, disponendo che esso costituisca *“il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per la Provincia, salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di adottare altro procedimento previsto da questa legge, ivi compresa la trattativa privata prevista dall'articolo 21”*. L'art. 21, c. 2, lett. h), della l. prov. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., dispone poi che il ricorso alla trattativa privata è sempre ammesso *“allorquando il valore del contratto non superi euro 192.300,00”* e, nella specifica materia di cessioni in godimento di fondi rustici, l'art. 39, comma 3, della l. prov. n. 23/1990, prevede che il *“provvedimento a contrarre può disporre di procedere a trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni”*. La scelta dell'amministrazione tra l'uno o l'altro metodo di affidamento costituisce pertanto una scelta discrezionale, come tale non censurabile laddove sia giustificata secondo un ordinario canone di razionalità;
- l'affidamento in concessione di zona assoggettata a uso civico con il metodo della trattativa diretta, previo confronto concorrenziale fra più operatori già attivi sul medesimo territorio, con conseguente invito a presentare offerte alle sole imprese iscritte all'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole aventi sede nella relativa frazione di territorio, non costituisce una condotta macroscopicamente irragionevole in quanto motivato con riferimento alla natura dei beni oggetto di concessione e al fine

di garantirne la tutela. Ciò in considerazione della particolare funzione di tutela paesistica e ambientale riconosciuta agli usi civici sia dalla Costituzione (sentenze costituzionali n. 46/1995 e n. 71/2020), che dal legislatore (art. 1 l. 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, disposizione replicata dall'art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio; articolo 10 l. 6 luglio 2002, n. 137, che ha sottoposto a vincolo paesaggistico le “aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”; art. 3 l. n. 168/2017, che prevede il regime giuridico “dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” dei c.d. domini collettivi).

Dolo, colpa grave, nesso di causalità

(sentenza n. 42/2022, di assoluzione di dirigente dal preteso danno da conferimento a soggetti esterni all'amministrazione di incarichi relativi a progettazioni esecutive, direzioni lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza ed altri incarichi di natura tecnica):

- Deve essere assolto dall'imputazione di dolo il dirigente nei confronti del quale la Procura non abbia in alcun modo individuato e provato in giudizio i fatti che comproverebbero l'esistenza dell'asserito disegno criminoso, che avrebbe visto il convenuto ideare e dirigere per anni un sodalizio volto ad arricchire indebitamente – in taluni casi anche attraverso l'artificioso frazionamento dei lavori – sé e una serie di liberi professionisti incaricati, in tesi complici di un tale progetto illecito;
- deve essere assolto anche dall'imputazione di colpa grave lo stesso dirigente, la cui difesa ha documentalmente provato in giudizio che gli incarichi in questione si sono tutti collocati temporalmente e funzionalmente in un periodo di imponente trasformazione edilizia delle sedi dell'amministrazione, realizzata con un piano edilizio senza precedenti per dimensioni ed investimenti, e che l'ingente mole degli interventi necessari all'attuazione del piano ha determinato la necessità del conferimento degli

incarichi esterni di natura tecnica – in affiancamento a quelli conferiti al personale interno – come soluzione necessaria, in un contesto di “fisiologica eccezionalità” del carico di lavoro, per consentire il regolare espletamento e termine dei lavori nei tempi programmati.

(sentenza n. 64/2022, di assoluzione dei convenuti per mancanza di nesso causale rispetto al preteso danno erariale di euro 135.565,68, chiesto a favore dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento in conseguenza dell'acquisto di kit per il tele monitoraggio sperimentale di pazienti diabetici, in numero in tesi eccessivo rispetto a quello dei kit concretamente utilizzati per la sperimentazione):

- Laddove il danno debba essere ricondotto causalmente al momento dell'aggiudicazione di una fornitura, in quanto la società aggiudicataria non presentava, al tempo dell'aggiudicazione, i requisiti e le caratteristiche previste dal bando né sotto il profilo dell'attività (l'essere “impresa leader” nel settore, mentre lo stesso requirente la prospetta come “*creata con ogni probabilità [...] appositamente per aggiudicarsi l'appalto relativo a “TeleDSole”*”), né sotto quello dell'affidabilità economica (tanto che poco tempo dopo l'aggiudicazione la società è fallita, determinando con tale fallimento l'interruzione del progetto di sperimentazione), la condotta dei convenuti, funzionari che hanno disposto materialmente l'acquisto e lo hanno commissionato all'aggiudicatario nei termini del bando, non comporta la responsabilità prospettata in quanto essa risulta priva di alcun nesso di causalità rispetto all'illecito contestato. Infatti, le decisioni concernenti il materiale acquisto dei kit nel numero previsto dal bando e l'individuazione del fornitore sono attuative di decisioni prese da altri soggetti (dal Servizio di Governance clinica dell'APSS, per la quantità dei kit da acquistare; dagli organi anche di vertice della APSS, per la predisposizione degli atti di gara; dalla Commissione aggiudicatrice della gara, per la valutazione dei requisiti dei concorrenti e per l'individuazione dell'aggiudicatario);

- non può affermarsi la colpa grave dei soggetti che, nella fase di strutturazione della sperimentazione, hanno individuato un numero di kit per la sperimentazione che si è rivelato a posteriori eccessivo, e sono stati convenuti con l'imputazione di aver commesso un errore di valutazione nel quantificare la possibile utenza del progetto di assistenza medica telematica. Al momento dei fatti tale valutazione, attinente alla strutturazione della fase della sperimentazione, da un lato non appariva irragionevole, avendo essi considerato un numero di kit che si presentava in linea con il numero dei pazienti diabetici allora esistenti, pur se si è rivelato poi inferiore a quello dei pazienti che hanno concretamente aderito al progetto; dall'altro, la loro valutazione scontava tutte le incognite e variabili di ogni progetto di natura sperimentale (nel caso di specie, l'elevata età media di potenziali pazienti e la naturale retrosia ad adottare nuovi schemi comportamentali; la difficoltà di formare e sensibilizzare il personale medico ed infermieristico nell'uso degli strumenti informatici messi a disposizione e nel coinvolgimento di nuovi pazienti).

Attività discrezionali della pubblica amministrazione

(sentenza n. 63/2022, di assoluzione da ipotesi di danno in tesi conseguente a spese del comune per l'organizzazione di corsi di yoga, ginnastica, avvicinamento alla musica, disegno, lavorazione del feltro e inglese riservati ai cittadini):

- L'art. 14, c. 27, del d.l. n. 78/2010, posto a base della contestazione ai convenuti di aver posto a carico del bilancio comunale iniziative ed attività esorbitanti da quelle consentite dall'ordinamento, è norma che si limita ad elencare le funzioni fondamentali che ex art. 117, c. 2, lett. p), della Costituzione devono essere necessariamente assunte dagli enti locali, senza precludere, tuttavia, la possibilità per l'ente territoriale di perseguire, in base a scelte discrezionali, ulteriori finalità o attività, purché sempre nel rispetto dei limiti delle disposizioni dell'ordinamento e delle norme di contabilità. La possibilità per i comuni di assumersi discrezionalmente ulteriori funzioni, per il raggiungimento di finalità di sviluppo, promozione e miglioramento culturale della

comunità locale, è prevista dall'ordinamento (l'art. 1 del Codice regionale degli enti locali prevede che il comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, e al successivo art. 2 dispone che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione). Nella fattispecie, considerato che l'art. 3 dello Statuto comunale del comune convenuto prevede la facoltà di intervenire in ambiti e materie anche non rientranti nella propria diretta competenza al fine di promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, non può ritenersi che i vari corsi attivati dal comune siano estranei a tali fini. Né si riscontra alcuna condotta macroscopicamente lesiva delle norme di contabilità - i corsi sono stati per lo più coperti con quote di iscrizione - o alcun profilo di danno da disservizio per l'organizzazione dei relativi corsi, attesa la legittimità dell'attività organizzata.

3. I RITI SPECIALI

3.A IL RITO ABBREVIATO – QUESTIONI PROCESSUALI E SOSTANZIALI

Nel corso dell'anno 2022 sono stati definiti (in alcuni casi, limitatamente ad uno o non tutti i convenuti) con rito abbreviato n. 5 giudizi di responsabilità amministrativa (sentenze n. 15/2022, n. 16/2022, n. 17/2022, n. 18/2022, n. 43/2022), a riscontro dell'avvenuto pagamento della somma offerta dal convenuto ex art. 130, c. 1 c.g.c.. Di seguito alcuni principi, affermati dalla Sezione nei vari provvedimenti, che possono ritenersi rilevanti in materia.

(sentenza n. 15/2022, decreto n. 11/2021. Nella fattispecie il richiedente, una volta ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato, non ha poi proceduto al pagamento e la sentenza ha disposto lo stralcio della sua posizione da quella degli altri convenuti, nei confronti dei quali ha definito il giudizio con rito abbreviato, e la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti con rito ordinario):

- è inammissibile la domanda, contenuta nell'istanza di rito abbreviato, con la quale il richiedente subordina l'istanza stessa al rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione; l'istanza di rito abbreviato può comunque essere esaminata dal collegio, in applicazione del principio di salvezza degli atti processuali, nell'udienza all'uopo fissata, ex art. 130, comma 5, c.g.c.;
- è inammissibile la domanda, contenuta nell'istanza di rito abbreviato, con la quale il richiedente chiede che, nel decreto da emettersi ex art. 130, comma 6, c.g.c., il collegio imputi il pagamento a titolo di risarcimento per colpa grave escludendo la ricorrenza del dolo (imputato al convenuto in citazione in via alternativa con la domanda risarcitoria a titolo di colpa grave). L'accertamento sull'elemento soggettivo dell'illecito è proprio del giudizio a cognizione piena che si svolge con il rito ordinario e che consegue all'esame compiuto degli atti di causa, mentre in sede di rito abbreviato al Collegio non pertiene se non una cognizione sommaria sull'elemento soggettivo della

responsabilità, ai limitati fini dell'accertamento dell'insussistenza del “doloso arricchimento” che, ai sensi di legge, ne preclude l'ammissibilità.

(sentenza n. 16/2022, decreto n. 12/2021):

- L'accesso al rito abbreviato è ammissibile pur a fronte del parere negativo della Procura, basato sulla prospettazione della domanda a titolo di dolo. Il Collegio ha ritenuto che, alla stregua degli elementi acquisiti allo stato degli atti ed in base ad una cognizione sommaria della causa, alla quale il Collegio deve limitarsi in questa sede, salva piena cognizione in sede di eventuale giudizio con rito ordinario, non possa escludersi la riferibilità della condotta del convenuto ad un contegno qualificato da colpa grave.

3.B IL RITO MONITORIO – QUESTIONI PROCESSUALI E SOSTANZIALI

Diversamente che nella materia dei giudizi per resa di conto/sul conto, dove in tutti i casi il decreto presidenziale di addebito, ex art. 131, comma 1, c.g.c., è stato seguito dall'accettazione da parte del convenuto e alla traduzione del decreto in titolo esecutivo, ex art. 132, comma 3, c.g.c., nella materia dei giudizi di responsabilità il rito monitorio ha avuto una applicazione meno estesa. Sono stati quantitativamente inferiori i casi in cui esso è stato attivato (che si sono limitati a n. 3 decreti ex art. 131, comma 1, c.g.c.), e anche i casi i cui i convenuti hanno accettato l'addebito, che si sono ridotti ad un unico caso, esitato in una sola ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo (n. 12/ 2022) con riferimento a solo alcuni dei convenuti in un giudizio di responsabilità plurisoggettivo. Il minor successo dell'applicazione del rito monitorio nella materia dei giudizi di responsabilità, che si evidenzia anche in termini del *quantum* effettivamente recuperato rispetto al *petitum* (cfr. tabelle n. 6 e n. 7 sul rito abbreviato e sul rito monitorio), trova spiegazione nella natura degli addebiti di responsabilità, il cui accertamento, a differenza

di quello conseguente alla contestazione di addebiti puramente contabili, comporta una maggiore ampiezza dell'oggetto del giudizio e, conseguentemente, diversificate prospettive per le scelte processuali che la difesa di ciascun convenuto compie, trattandosi oltretutto, per la gran parte, di giudizi nei quali si prospettano ipotesi di responsabilità plurisoggettiva.

4. I GIUDIZI PENSIONISTICI

4.A QUESTIONI PROCESSUALI E SOSTANZIALI

I ricorsi in materia di pensione sono stati assegnati seguendo l'ordine cronologico del loro arrivo, secondo il disposto di cui all'art. 154, comma 4, del d. lgs. n. 174/2016, e continuando ad applicare il criterio di rotazione delle assegnazioni tra i magistrati in servizio già utilizzato sino ad oggi.

Ciascun giudice monocratico assegnatario dei ricorsi in materia pensionistica ha provveduto alla formazione dei ruoli d'udienza e alla calendarizzazione delle udienze, nel rispetto dei termini indicati dal c.g.c. come modificato dal decreto legislativo n. 114/2019.

Ammissibilità del ricorso pensionistico

(sentenza/ordinanza n. 13/2022, resa in un giudizio in cui l'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, volto al riconoscimento di pensione di inabilità, in quanto formalmente introdotto come accertamento tecnico preventivo e non come causa ordinaria).

Il giudice ha ritenuto il ricorso ammissibile rilevando che:

- sotto il profilo della giurisdizione, la provvista di giurisdizione della Corte dei conti trova applicazione anche per gli accertamenti tecnici (cfr. Corte di cassazione, sent. 13 maggio 2021, n. 12903, per la quale “...trattandosi di accertamento tecnico della sussistenza di un requisito sanitario in riferimento ad un trattamento pensionistico spettante a un dipendente pubblico, la relativa domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. Del resto, come è stato più volte precisato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario e di conseguenza può accertare il grado di invalidità dell'interessato con la medesima pienezza del giudice ordinario”);

- sotto il profilo strettamente processuale, il ricorso risulta finalizzato alla verifica del requisito sanitario (precisamente, alla decorrenza della situazione di infermità), ma con l'evidente e logico obiettivo di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sussistendo i restanti requisiti, anche contributivi, previsti dall'art. 2, c. 12, della l. n. 335/1995, non contestati dall'INPS; pertanto, atteso che la ricorrente ha documentato di aver formulato previa richiesta in via amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.) ottenendo risposta negativa dall'INPS, il ricorso presenta i requisiti di ammissibilità del ricorso pensionistico.

Integrazione del contraddittorio

La richiesta di integrazione del contraddittorio con l'ex datore di lavoro del ricorrente (Provincia Autonoma di Trento), presentata dall'INPS in diversi giudizi pensionistici, è stata:

- *respinta*: in una fattispecie nella quale gli elementi di fatto e di diritto attinenti al rapporto di lavoro, e rilevanti ai fini del decidere – nella specie, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato tra la ricorrente e la PAT, con rinnovo annuale a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 -, apparivano pacifici tra le parti e documentati agli atti, nonché non contestati dall'INPS (*sentenza/ordinanza n. 13/2022*);
- *accolta*: in un giudizio per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato vitalizio nel quale il giudice ha ritenuto necessario verificare l'attività di servizio svolta dal ricorrente nei teatri bellici indicati ed asseritamente causativi delle patologie lamentate, causate da esposizione a fattori nocivi ambientali, quali la contaminazione a livello di nanoparticelle di metalli pesanti anche radioattive assorbite per contatto, e sanitari connessi alle corpose vaccinazioni somministrate al fine di partecipare ai teatri bellici (*ordinanza n. 11/2022*).

5. I GIUDIZI SUI CONTI

L'esame dei conti giudiziali è disciplinato dagli articoli dal 137 al 150 inseriti nella parte III del c.g.c, intestata "giudizio sui conti", i quali regolano diversamente il giudizio di conto, che si instaura *ope legis* al momento del deposito del conto dell'agente contabile presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale (artt. 139 e 140 c.g.c.) ed il "giudizio per la resa di conto", che è instaurato con ricorso del Pubblico Ministero qualora questi riscontri la mancata presentazione del conto da parte di un soggetto che ritenga rivestire la qualifica di agente contabile (art. 141 e ss. c.g.c.).

Il "giudizio per la resa del conto" è promosso dal Pubblico Ministero di sua iniziativa - anche in base ai dati contenuti nell'anagrafe degli agenti contabili di cui all'art. 138 c.g.c. - o su richiesta della Corte dei conti nelle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata.

Il conseguente "giudizio sul conto", disciplinato dagli articoli 145 e seguenti c.g.c., si svolge, pertanto: a) sul conto reso dall'agente contabile all'amministrazione di appartenenza, già approvato e parificato e da questa depositato presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti; ovvero, b) sul conto compilato d'ufficio dall'amministrazione, a spese dell'agente contabile, qualora questi non abbia adempiuto all'obbligo di resa del conto all'amministrazione nemmeno dopo l'intimazione contenuta nel decreto del giudice monocratico di cui all'art. 141, comma 6, c.g.c. (decreto che può anche disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dell'agente contabile inadempiente); ovvero, c) sul conto acquisito d'ufficio dal giudice monocratico "*Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale*", e in questo caso il giudice monocratico "*commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6*" all'amministrazione, nella persona del "*responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2*" (art.

141, comma 7, c.g.c.). A tali ultimi effetti, il conto depositato dall'agente contabile presso l'amministrazione di appartenenza può risultare in concreto adeguato ad adempiere da parte sua l'obbligo della resa del conto all'amministrazione, anche se egli non abbia utilizzato il modello d'uso, purché ne presenti tutti gli elementi necessari e sufficienti, sia sotto il profilo del contenuto, che della certezza in merito alla data di presentazione e alla riferibilità all'agente contabile medesimo.

L'anagrafe degli agenti contabili, di cui all'art.138 c.g.c., ha funzione strumentale al fine di consentire alle amministrazioni interessate, alle Sezioni giurisdizionali e alle Procure territorialmente competenti l'accesso ai dati identificativi relativi ai soggetti che rivestono la qualifica di agente contabile, e non ha carattere costitutivo ma solo ricognitivo della qualità di "agente contabile". I conti giudiziali devono infatti essere presentati alla Sezione da parte di tutti i soggetti, anche non iscritti all'anagrafe, che maneggino denaro pubblico o che abbiano in consegna beni pubblici, siano essi funzionari pubblici, che privati incaricati dalle pubbliche amministrazioni, che agenti operanti in via di fatto – cioè, che abbiano la disponibilità materiale, concreta ed effettiva, di denaro, beni mobili, valori e materie di pertinenza pubblica pur senza alcuna formale attribuzione dell'incarico – in quanto il "maneggio" di pubblico danaro genera *ex se* l'obbligo dell'agente di rendere documentata ragione della gestione mediante, appunto, il deposito del conto presso l'amministrazione.

Per questo motivo la Sezione ha dedicato particolare impegno alla verifica del deposito dei conti da parte degli agenti contabili e alla predisposizione dell'elenco annuale riepilogativo di mancato deposito dei conti, previsto dall'articolo 140, comma 4, c.g.c.. Sono stati segnalati in detto elenco i casi di mancato deposito del conto in relazione all'obbligo di resa per l'esercizio di riferimento, estendendo l'analisi a tutte le amministrazioni pubbliche accreditate in GiuDiCo. Inoltre, il competente ufficio della Segreteria ha proceduto ad una accurata riclassificazione dei conti per i quali l'amministrazione abbia nel tempo mutato i criteri di nomenclatura dei conti o degli agenti, al fine di consentire una rapida selezione dei casi effettivi di omesso

deposito del conto rispetto a quelli per i quali l'obbligo di deposito del conto risulti adempiuto, pur se formalmente con riferimento ad altra posizione rispetto a quella registrata alla anagrafe di cui all'art. 138 c.g.c. negli anni precedenti.

La ripartizione dei conti giudiziali depositati presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale e non ancora definiti tra i magistrati della Sezione ha continuato a essere regolata dal decreto del Presidente della Sezione del 15 ottobre 2021. Con disposizione del Presidente della Sezione in pari data, vigente anche per tutto il 2022, sono stati disciplinati i criteri di esame e gli adempimenti procedurali, al fine di ottimizzare le risorse umane disponibili per il miglior esercizio della funzione, incisa negativamente sia dalla carenza di personale amministrativo che di magistratura, privilegiando l'esame dei conti di epoca più recente e la definizione allo stato degli atti di quelli di epoca più remota, onde evitare dichiarazioni di estinzione oltre i ragionevoli limiti connaturati al sistema.

I giudizi per la resa del conto azionati dalla Procura nel corso del 2022 si riferiscono principalmente al mancato deposito di conti giudiziali - per una o più annualità - da parte degli agenti contabili di alcuni enti territoriali (9 giudizi su 13 giudizi complessivi).

I giudizi per la resa del conto esitati in sentenza, per un totale di n. 75 sentenze nel corso del 2022, sono stati tutti definiti con estinzione per cessazione della materia del contendere, per l'avvenuto deposito del conto da parte dell'agente contabile a seguito del ricorso per la resa del conto (le sentenze nn. 44, 53, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 113/2022 hanno riguardato i conti dell'agente contabile per la riscossione dell'imposta provinciale di soggiorno; le sentenze nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 45, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 70, 72, 92/2022 hanno riguardato i conti del tesoriere o dell'economo o del consegnatario dei beni di aziende

pubbliche per i servizi alla persona; le sentenze nn. 23, 38, 69, 93, 105, 107/2022 hanno riguardato i conti, relativi a più annualità, di quasi tutti gli agenti contabili di alcuni enti locali o loro consorzi; le sentenze nn. 46, 47, 48, 94, 108, 109/2022 hanno riguardato una o più tipologie di conti del tesoriere o economo o consegnatario di beni, di azioni o degli agenti della riscossione di enti locali o loro consorzi).

Da segnalare, sotto il profilo processuale, il decreto n. 14/2022 nel quale il Giudice designato ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la resa del conto. Nella specie si trattava di giudizio per la resa del conto da parte di agenti contabili di A.S.U.C. relativi ad annualità dal 2004/2005 in poi, per i quali il Giudice designato non ha ritenuto sussistente allo stato degli atti l'interesse concreto ed attuale (nonché meritevole di tutela) alla resa dei conti facendo applicazione di principi di carattere generale e, segnatamente, richiamando la necessaria comparazione tra il principio della "imprescrittibilità" di diritto alla resa del conto e l'utilità pratica dell'attivazione dell'azione erariale, rimessa alle motivate determinazioni del Pubblico Ministero e sottoposta all'apprezzamento finale del giudice senza che sia configurabile alcun automatismo.

I giudizi sul conto, in numero di 7 per il 2022 nella maggior parte di lieve o lievissima entità finanziaria, sono stati tutti definiti con rito monitorio, *ex art. 131 c.g.c.*, a seguito dell'accettazione da parte dell'agente contabile (in tutti i casi, tesoriere) dell'addebito determinato con precedente decreto presidenziale. I relativi decreti, tradotti in titoli esecutivi con n. 7 rispettive ordinanze presidenziali, emesse *ex art. 132, comma 3, c.g.c.*, consentono il recupero pressoché integrale delle somme contestate all'agente contabile e, al contempo, la definizione del giudizio nei suoi confronti senza l'ulteriore aggravio di accessori e delle spese del giudizio di merito, in piena attuazione del principio deflattivo che costituisce la *ratio* di questo istituto processuale.

In una buona percentuale dei casi (tre casi su sette) l'irregolarità contestata al Tesoriere ha riguardato gli addebiti al comune disposti per commissioni sui singoli bonifici, in violazione delle prescrizioni della Convenzione di Tesoreria. Il Tesoriere ha disposto unilateralmente l'applicazione delle commissioni motivandola con la necessità di adeguare la Convenzione a quanto disposto dal d.lgs. n. 218/2017, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366, c.d. PSD2. Viceversa, la Sezione ha precisato che le norme della c.d. PSD2 (la Circolare MEF n. 22/2018, richiamata dallo stesso Tesoriere), richiedevano un adeguamento delle Convenzioni di tesoreria/cassa in essere solo qualora le fattispecie non fossero regolate da specifiche clausole contrattuali, o fossero regolate in maniera difforme rispetto ai principi introdotti dalla Direttiva e, specificatamente, del principio comunitario del divieto di decurtazione dell'importo al beneficiario e di *surcharge*. Nella specie le disposizioni della Convenzione, nel quadro di una generale gratuità dei servizi resi, disciplinavano già in modo conforme alla Direttiva UE le spese e le commissioni per le operazioni bancarie, escludendo addebiti a carico del beneficiario nel caso di pagamenti disposti dal comune. La proposta unilaterale avanzata dal Tesoriere - di variazione della regolazione economica dei reciproci rapporti tra il comune ed il Tesoriere medesimo - non risultava dunque ricollegabile all'entrata in vigore della Direttiva UE c.d. PSD2, né conseguente alla necessità di un adeguamento sinallagmatico del contratto, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione l'art. 106, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016. Da qui l'addebito, non essendo la variazione stata accettata dal comune.

TABELLE ALLEGATE

Tabella 1- Dati statistici generali

			ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2018
ATTIVITA' CONTENZIOSA							
UDIENZE							
In materia pensionistica (*)			9	22	15	18	10
In materia di responsabilità (**)			30	32	21	28	21
Totale			39	54	36	46	31
SENTENZE							
In materia di pensioni	- Civili		3	15	7	6	9
	- Militari		3	49	27	32	1
	- Guerra		0	0	0	0	0
	Totale pensioni		6	64	34	38	10
In materia di responsabilità			33	55	36	32	30
In materia di conti giudiziali			75	24	9	9	7
Totale			114	143	79	79	47
ORDINANZE							
In materia di pensioni	- Civili		3	2	8	2	2
	- Militari		1	10	5	0	1
	- Guerra		0	0	0	0	0
	Totale pensioni		4	12	13	2	3
In materia di responsabilità			3	28	19	18	29
In materia di conti giudiziali	Istruttorie Condanna		0	0	0	0	0
			7	7	0	3	3
Totale			14	47	32	20	35
DECRETI							
In materia di pensioni			0	0	0	0	0
In materia di responsabilità			1	12	8	3	13
In materia di conti giudiziali			0	0	0	5	8
Totale			1	12	8	8	21
CONTI GIUDIZIALI							
Conti presi in carico nel 2022	provenienti da esercizi precedenti		15.061	14.277	14.045	16.395	15.989
	protocollati nell'esercizio		3.318	3.392	2.606	2.641	2.504
	Totale		18.379	17.669	16.651	19.036	18.493
Conti definiti	Estinti		2.322	2.556	2.341	4.391	1.763
	Discaricati		41	44	16	578	327
	Definiti in giudizio		7	8	17	22	8
	Totale		2.370	2.608	2.374	4.991	2.098
Conti in giacenza a fine anno			16.009	15.061	14.277	14.045	16.395
Conti deferiti all'esame collegiale			8	7	12	23	14
SENTENZE APPELATE							
Pensionistica			0	11	32	2	2
Responsabilità			6	20	27	10	3

(*) Il dato comprende n. 5 udienze monocratiche celebrate con il rito ex 85 c. 5 D.L. n. 18/2020 e n. 4 udienze pubbliche.

(**) Il dato comprende: 10 ud. collegiali, 15 camere di consiglio monocratiche, 4 camere di consiglio collegiali e 1 udienza di comparizione.

Tabella 2 - Giudizi di responsabilità e di conto introitati e pendenti

Categoria Giudizio	Giudizi pendenti iniziali	Giudizi introdotti	Totale carico 2022	Giudizi definiti	Giudizi pendenti finali
Conto	0	7	7	7	0
Istanza di parte	0	0	0	0	0
Resa di conto	83	13	96	76	20
Responsabilità	53	22	75	49	26
Totale	136	42	178	132	46

Tabella 3 - Giudizi di responsabilità – Danno contestato e importi di condanna

Anno		
2018	Importo contestazione	1.322.788,74
	Importo condanna	657.552,47
2019	Importo contestazione	2.476.348,89
	Importo condanna	985.671,68
2020	Importo contestazione	12.136.274,18
	Importo condanna	942.102,44
2021	Importo contestazione	3.925.231,73
	Importo condanna	1.761.501,38
2022	Importo contestazione	1.455.159,03
	Importo condanna	409.365,64

Tabella 4 - Giudizi di conto – Importi di condanna

Anno	da ordinanze	da sentenze	Totale
2018	1.246,30	75,88	1.322,18
2019	0,00	11.253,84	11.253,84
2020	8.302,95	129.350,98	137.653,93
2021	13.581,02	0,00	13.581,02
2022	18.354,29	0,00	18.354,29

Tabella 5 – Rito abbreviato – art. 130 d.lgs. 174/2016

Richieste presentate nell'anno 2022			Accolte	Respinte		Da definire	
1			1	0		0	
Anno 2022				n. sentenze		n. convenuti	
Sentenze che definiscono il giudizio con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130, c. 8, c.g.c.:				5 *		11 **	
N° giudizio	Somma complessiva chiesta in citazione	Quote per singoli convenuti	N°. decreto (art. 130, c. 1, c.g.c.)	Somma determinata con rito abbreviato	Somma versata dai convenuti	N°. sentenza (art. 130, c. 8, c.g.c.)	Spese di giudizio
4593	13.459,16 (7 convenuti)	13.459,16 (7 convenuti)	11/2021	5.423,66 (per 7 convenuti)	2.751,48 *** (per 6 convenuti)	15/2022	0,00
4594	204.184,42 (1 convenuto)	204.184,42 (1 convenuto)	12/2021	36.271,71	36.271,71	16/2022	864,00
4583	1.464,00 (7 convenuti)	256,20 **** (1 convenuto)	8/2021	200,00	200,00	17/2022	0,00
4589	42.538,24 (2 convenuti)	42.538,24 (2 convenuti)	10/2021	15.597,36 (per 2 convenuti)	15.597,36	18/2022	560,00
4690	7.938,34 (4 convenuti)	2.381,50 (1 convenuto)	1/2022	952,60 (per 1 convenuto)	952,60	43/2022	0,00
Totale	269.584,16	262.819,52		58.445,33	55.773,15		1.424,00

(*) N° 4 sentenze definiscono giudizi per i quali era stato richiesto il rito abbreviato nell'anno 2021.

(**) N° 10 richieste di attivazione del rito abbreviato sono state presentate nell'anno 2021.

(***) N° 1 convenuto non ha confermato l'adesione al rito abbreviato non versando l'importo dovuto.

(****) Per n° 6 convenuti il giudizio si è definito con il rito monitorio nell'anno 2021.

Tabella 6 – Rito monitorio - art. 131 d.lgs. 174/2016

Decreti emessi nell'anno 2022		Accettati *	Non accettati	Da definire	
10		8	2	0	
Ordinanze che definiscono il giudizio con rito monitorio:			n. ordinanze	n. agenti - convenuti	
			8	8	
GIUDIZI DI CONTO					
N° Giudizio	Somma addebitata al contabile/i	Decreto (art. 131, c. 1, c.g.c.)	Somma determinata con rito monitorio	Ordinanza esecutiva (art. 132, c. 3, c.g.c.)	Spese di giudizio
4715	23,30 (1 agente contabile)	n. 3/2022 (1 agente contabile)	23,30 (100% dell'addebito)	n. 4/2022	80,00
4718	557,28 (1 agente contabile)	n. 5/2022 (1 convenuto)	417,96 (75% dell'addebito)	n. 5/2022	80,00
4722	4.317,50 (1 agente contabile)	n. 8/2022 (1 convenuto)	3.669,88 (85% dell'addebito)	n. 6/2022	112,00
4724	6.766,25 (1 agente contabile)	n. 9/2022 (1 convenuto)	6.089,62 (90% dell'addebito)	n. 7/2022	112,00
4725	353,75 (1 agente contabile)	n. 10/2022 (1 convenuto)	318,37 (90% dell'addebito)	n. 8/2022	80,00
4726	8.575,00 (1 agente contabile)	n. 12/2022 (1 convenuto)	7.717,50 (90% dell'addebito)	n. 9/2022	112,00
4748	123,86 (1 agente contabile)	n. 24/2022 (1 convenuto)	117,66 (95% dell'addebito)	n. 14/2022	89,18
Totale	20.716,94		18.354,29	18.354,29	665,18
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'					
N° Giudizio	Somma imputata in citazione	N° decreto (art. 131, c. 1, c.g.c.)	Somma determinata con rito monitorio	Ordinanza esecutiva (art. 132, c. 3, c.g.c.)	Spese di giudizio
4719	40.830,64 5 convenuti	7/2022 *	28.581,46 (70% dell'addebito complessivo)		
4733	1.391,19 2 convenuti: - euro 417,36 - euro 923,43	16/2022 **	278,00 per 1 convenuto accettante (66% della quota dell'addebito di euro 417,36)	n. 12/2022	176,00
4749	3.806,40 1 convenuto	25/2022*	2.670,00 (70% dell'addebito)		
Totale	46.028,23		31.529,46	278,00	176,00

(*) decreto non accettato

(**) decreto accettato parzialmente (da n. 1 su n. 2 convenuti)

Tabella 7 – Giudizi di Pensionistica – introitati e pendenti

Categoria Giudizio	Giudizi pendenti iniziali	Giudizi introdotti	Totale carico 2022	Giudizi definiti	Giudizi pendenti finali	Ricorsi accolti	Ricorsi respinti
Pensioni civili	4	2	6	2	4	1	1
Pensioni di guerra	0	0	0	0	0	0	0
Pensioni militari	5	3	8	3	5	0	3
Totale	9	5	14	5	9	1	4

INDICE

Relazione anno giudiziario 2023	1
1 Organizzazione generale della attività	15
2 I Giudizi di responsabilità	19
2.A Questioni processuali.....	19
2.B Questioni sostanziali	26
3 I riti speciali	51
3.A Il rito abbreviato – questioni processuali e sostanziali	51
3.B Il rito monitorio – questioni processuali e sostanziali	52
4 I Giudizi pensionistici	55
4.A Questioni processuali e sostanziali	55
5 I Giudizi sui conti	57
Tabelle allegate.....	63
Tabella 1 - Dati statistici generali	65
Tabella 2 - Giudizi di responsabilità e di conto introitati e pendenti	66
Tabella 3 - Giudizi di responsabilità – Danno contestato e importi di condanna	66
Tabella 4 - Giudizi di conto – Importi di condanna.....	67
Tabella 5 - Rito abbreviato – art. 130 d.lgs. 174/2016.....	68
Tabella 6 - Rito monitorio – art. 131 d.lgs. 174/2016	69
Tabella 7 - Giudizi di Pensionistica – introitati e pendenti.....	70

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

